Verbale del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

seduta del 26 giugno 2017

Il giorno lunedì 26 giugno 2017, alle ore 14.40, si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", regolarmente convocato, con nota prot. n. 38.779/O.C. del 16.06.2017 e nota prot. n. 40.278/O.C. del 20.06.2017, per procedere all'esame degli argomenti iscritti al seguente

O.d.G.:

OMISSIS

- 1. COMUNICAZIONI;
- 2. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE;
- 3/BIS. MODIFICHE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A
 PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI
 DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
 ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 240/2010;
 - 4. DOTTORATO EUROPEO INFORMATION ENGINEERING;
 OMISSIS
 - 6. MASTER (NON PERVENUTO)

OMISSIS

8/BIS. PRESENTAZIONE PROGETTO DIDATTICO PISTA;

9. PROPOSTA NUOVA DISCIPLINA CONTRIBUZIONE STUDENTI A.A. 2017/2018 - REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 252 E SEGUENTI LEGGE N.232/2016;

OMISSIS

Risultano presenti oltre al Rettore, Prof. Alberto Carotenuto, Presidente, al Direttore Generale, Dott. Mauro Rocco, Segretario, al Pro-Rettore Vicario, Prof. Federico Alvino (fino alle ore 16,20) e al Presidente della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza, Prof. Francesco Calza (fino alle ore 17,10): Prof. Vito Pascazio, Prof. Antonio Garofalo, Prof. Riccardo Marselli, Prof. Claudio Porzio (fino alle ore 17,15), Prof. Ugo Grassi (fino alle ore 16,30), Prof. Giorgio Budillon (fino alle ore 16,20), Prof.ssa Giuliana Valerio, Prof.ssa Elisabetta Marzano, Prof. Salvatore Aceto di Capriglia, Prof.ssa Adele Parmentola, Prof. Raffaele Fiorentino, Dott. Paolo Mazzocchi, Dott.ssa Filomena Mazzeo, Sig. Pasquale Ziello, Sig. Manuel Melandri, Dott.ssa Angelina Cirillo, Dott. Andrea D'Angelo.

Sono assenti giustificati il Prof. Andrea Soricelli e la Prof.ssa Maria Rosaria Carillo.

Partecipano all'adunanza di Consiglio la prof.ssa Anna Papa, in qualità di Pro-Rettore delegato agli Affari Giuridici e Istituzionali di Ateneo e dalle ore 15,10, la prof.ssa Daniela Mancini, in qualità di Pro-Rettore delegato per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza per la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

P.N.1/B) all'O.d.G.: **COMUNICAZIONI:**

DEFINIZIONE MODALITÀ SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI PROCEDURE CHIAMATA PROFESSORI.

Il Magnifico Rettore comunica che con proprio decreto in data 26/06/17 ha predisposto, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento emanato giusto D.R. 403 del 06/06/2017, le modalità per poter procedere al sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle rose proposte dai Dipartimenti interessati in relazione alle procedure di chiamata dei professori di cui agli artt. 18, commi 1, 4 e 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.

Esse sono state così individuate:

- per ciascuna procedura di chiamata, si predispone una lista contenente la rosa dei n. 6 professori indicati dal Dipartimento tra cui effettuare il sorteggio;
- la lista è predisposta secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome dei professori della rosa e ad ognuno di essi è attribuito un numero d'ordine progressivo da 1 a 6;
- in un'urna sono introdotti apposti supporti perfettamente identici tra loro, contenenti ciascuno un numero da 1 a 6;
- si procede ad estrarre i numeri dall'urna e successivamente, all'abbinamento dei predetti numeri estratti ai nominativi degli aspiranti commissari, effettuando una lista che prevederà, pertanto, i componenti effettivi e quelli supplenti, in ordine di estrazione;
- · l'estrazione è effettuata in seduta pubblica;
- alle operazioni di sorteggio è preposta una commissione individuata secondo le disponibilità e secondo criteri di rotazione dal Dirigente della Ripartizione

Risorse Umane1, costituita da n. 3 unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso la Ripartizione Risorse Umane;

- il citato provvedimento dirigenziale, pubblicato sul sito di Ateneo, stabilisce
 la data, il luogo e l'ora nonché le procedure di chiamata per le quali la
 Commissione procederà al sorteggio;
- nell'ipotesi in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno dei componenti sorteggiati, si procederà a nominare il primo componente supplente inserito nella lista;
- delle operazioni sopra descritte viene redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dai componenti la commissione.

Il predetto Decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo.

- Il Presidente illustra infine i criteri di sorteggio delle commissioni per le procedure di valutazione ex artt. 18 e 24 della L. 240/2010 e la relativa predisposizione delle liste e le modalità di estrazione dei commissari sorteggiati.
- Il Senato Accademico, prende atto.

OMISSIS

P.N.2) all'O.d.G.: **DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE.**

Il Presidente informa il Senato in ordine al documento di programmazione triennale del personale che egli ha redatto alla luce delle deliberazioni assunte

_

all'uopo da parte dei Consigli di Dipartimento afferenti all'Ateneo, nelle proprie rispettive adunanze.

Procede, quindi, con la lettura integrale del documento de quo da egli redatto, in conformità delle predette deliberazione, di cui si allega copia (all. B).

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.P.1, Azioni A.P.1.1, A.P.1.2, A.P.1.4, Indicatore ON; nell'obiettivo O.R.1, Azione A.R.1.1, Indicatori I.R.1.1, I.R.1.2, I.R.1.6.

- Il Presidente informa che, per la redazione del predetto documento, ha tenuto conto principalmente di quanto emerso dalle deliberazioni assunte sull'argomento da ognuno dei Dipartimenti dell'Ateneo nonché dalle indicazioni pervenute dal Direttore Generale per quanto concerne il personale t.a.; precisa inoltre che la stessa programmazione risulta ancora in itinere e che pertanto il documento in esame è da considerari quale aggiornamento.
- Il dott. D'Angelo, pur consapevole della necessità per l'Ateneo di dover procedere al reclutamento di personale docente e ricercatore, rappresenta al Consesso la necessità di destinare una quota di p.o. per il reclutamento di altro personale t.a. in considerazione del fatto che il turn-over e le cessazioni hanno ridotto, negli ultimi anni, in maniera consistente l'organico relativo al personale t.a. attualmente in servizio presso l'Ateneo ed auspica che possano anche incrementarsi, in tempi brevi, le procedure di progressione per il suddetto personale al fine di garantire una adeguata crescita professionale per molti anni rallentata dal blocco dei contratti nel pubblico impiego e dalle manovre di "spending review".

- Anche il prof. Budillon rappresenta le difficoltà del Dipartimento di Scienze e Tecnologie in considerazione della riduzione delle risorse di personale t.a. del dipartimento.
- Il Presidente ritiene condivisibile quanto sopra rappresentato e precisa che l'Amministrazione sta profondendo uno sforzo in tutte le direzioni per la soluzione di tali problematiche.

delibera n. 1/26.06.2017 Il Senato Accademico,

- udita la relazione del Presidente sul punto iscritto al nr. 2) dell'O.d.G. avente ad oggetto: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE;
- tenuto conto del documento redatto da parte del Magnifico Rettore in conformità alle determine assunte da parte dei Consigli di Dipartimento e della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza, nelle loro rispettive sedute, su detta programmazione (All. B);
- viste le deliberazioni assunte in ordine alla programmazione triennale del personale da parte dei Consigli di Dipartimento dell'Ateneo e della Scuola di Economia e Giurisprudenza, così come riportate nella tabella che segue:

Dipartimento	Data	
DIGIU	18.05.2017	Programmazione
	02.05.2017	Integrazione Informazioni richieste
		procedura IUS/15 - I fascia
DISAQ	03.05.2017	Programmazione
DISAE	16.05.2017	Programmazione
DISEG	18.05.2017	Programmazione
DING	30.05.2017	Programmazione
DIST	18.05.2017	Programmazione
DISMEB	18.05.2017	Programmazione
SCUOLA	01.06.2017	Programmazione

- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore,
 Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal
 Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco
 Calza;
- con voto unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole in merito al Documento di Programmazione del Personale Docente e PTA, così come proposto dal Magnifico Rettore (all. B).
- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

OMISSIS

P.N.3/BIS) all'O.d.G.: MODIFICHE REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 240/2010.

Il Presidente sottopone all'esame del Senato la presente relazione redatta a cura del Magnifico Rettore:

Il Presidente ricorda al Senato che la modifica del regolamento di cui al punto all'O.d.G., si rende necessaria alla luce dell'introduzione, superata la fase sperimentale, in tutto l'Ateneo della procedura informatizzata di richiesta di autorizzazione e di comunicazione degli incarichi. Si rende necessaria altresì alla

luce delle modifiche legislative intervenute in materia, in particolare all'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

La proposta di modifica è presentata dal Rettore, con la collaborazione del Prorettore agli affari giuridici e istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 giugno u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla bozza presentata con l'invito ad apportare solo alcune piccole modifiche di stile che, nella proposta di seguito riportata, evidenziate in rosso, sono state recepite:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE n. 240/2010 (emanato con DR n. 506 del 31/05/2013)

Articolo 1 Finalità e ambito oggettivo di applicazione

- I Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è finalizzato alla specificazione delle attività compatibili e non compatibili con lo status di professore e ricercatore universitario e all'individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi retribuiti.
- 2 Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri previsti dall'ufficio ricoperto, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
- 3 Non rientrano nella previsione del presente regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 2 Destinatari

- 1. I destinatari del presente regolamento sono:
- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno, anche non confermati;

- b) i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo definito, anche non confermati.
- 2. Il presente regolamento si applica anche ai ricercatori a tempo determinato di cui alla L. 230/2005 nonché a quelli assunti ai sensi della L. 240/2010.

Articolo 3 Attività assolutamente incompatibili con lo status di professore e ricercatore universitario

1. Sono assolutamente incompatibili con lo status di professore e ricercatore, a tempo pieno e definito:

- a. le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni normative, **quali, tra le altre**, titolo meramente esemplificativo si rinvia l'art.1, comma 818 L. n.296/2006 e l'art. 53, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001;
- b. l'esercizio del commercio, dell'industria e di attività imprenditoriali, anche in imprese familiari e agricole, svolte sia direttamente sia attraverso l'esercizio di poteri gestionali, anche delegati. In particolare, si considera attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Si configura, altresì, come attività imprenditoriale l'incarico di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo, nonché la qualità di socio di società a responsabilità limitata i cui poteri amministrativi siano attribuiti ai soci;
- c. qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà ed occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio, contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente. In tali casi è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;
- d. E' fatto assoluto divieto a lo svolgimento, da parte di tutti i professori e ricercatori universitari, ivi compresi quelli a regime di tempo definito, di qualunque attività di collaborazione o di consulenza a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento per la preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali e nei doveri di ufficio dei docenti universitari;
- f. l'assunzione di qualsiasi incarico suscettibili di determinare situazioni di conflitto di interesse con l'ente di appartenenza; in particolare qualunque altra attività esercitata in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali

dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" fatta salva la normativa vigente; e nello specifico lo svolgimento di un'attività di insegnamento, di gestione e di consulenza di natura didattica a favore di università, società o enti privati, che abbiano sede legale o succursali in Campania fatte salve le Università aderenti all'Accordo di programma MIUR — Regione Campania e Università campane. (Benevento, Federico II, Orientale, Salerno, SUN, Suor Orsola Benincasa, Parthenope). Sono, quindi, escluse dal novero dei soggetti di cui innanzi gli Ordini ed i Collegi professionali nonché enti di aggiornamento e formazione professionale.

- g. lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
- 2. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.
- 3. Resta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e comma 9, art. 6 della legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina del Regolamento di Ateneo in materia, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 Attività incompatibili con il regime di tempo pieno

- 1. Oltre alle attività indicate all'art. 3, sono altresì incompatibili con il regime di tempo pieno:
- a) l'esercizio di attività libero-professionale. Per attività libero-professionali si intendono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione alle sezioni ordinarie degli albi professionali o che abbiano il carattere dell'abitualità, sistematicità e continuità;
- b) l'assunzione a qualunque titolo di cariche in società aventi scopo di lucro, salvo quanto indicato all'art. 3, comma 1 b), e comma 3, del presente Regolamento;
- c) prestazioni svolte in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l'ente di appartenenza, relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori;
- d) qualsivoglia attività, il cui impegno in termini temporali ecceda il limite massimo annuale di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del presente regolamento;—con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali affidate al soggetto richiedente l'autorizzazione;
- c. qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà ed occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio, contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente. In tali casi è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o

regolamentare, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;

Articolo 5 Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

- 1. Fatto salvo il rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ente di appartenenza, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento possono svolgere, senza autorizzazione, le seguenti attività retribuite:
- a) attività che siano espressione di libertà costituzionalmente garantite, quali a titolo meramente esemplificativo, le libertà di associazione, di manifestazione di pensiero ed artistica, purché non si concretizzino, anche per la particolare assiduità o impegno profuso, in attività subordinate, parasubordinate o professionali;
- b) incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;
- c) attività di valutazione e di referaggio di progetti di ricerca svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali, salvo che ciò non comporti impegno rilevante e che non consenta il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
 - d) partecipazione a conferenze e convegni in qualità di relatore;
- e) svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici; a tal fine, sono da considerarsi occasionali le lezioni e i seminari che non superano le 12 ore complessive in relazione al singolo incarico, salvo il divieto di artificioso frazionamento. L'impegno complessivo di lezioni e seminari, liberamente esercitabili, e di attività didattiche soggette ad autorizzazione, di cui all'art. 8bis del presente regolamento non può, nell'arco di un anno solare, superare il limite massimo di 96 ore. non è possibile comunque effettuare lezioni, seminari di carattere occasionale e attività, autorizzata, di didattica per più di 72 ore. Superato tale limite l'incarico è soggetto alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- g) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
- h) attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti pubblici, non ricompresa nell'art. 6 del presente regolamento, purché abbia carattere di saltuarietà e occasionalità, non si configuri come esercizio di attività libero-professionale e sia svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;
 - i) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - l) attività pubblicistiche ed editoriali;
- m) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- n) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

- o) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- p) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo e/o strutture e centri interdipartimentali e Amministrazioni diverse;
- q) incarichi relativi alla partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
- r) incarichi conferiti su designazione del Rettore di questa Università, previo parere del Direttore di dipartimento del professore o ricercatore;
 - s) espletamento di perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria;
- t) partecipazione in commissioni di selezione concorsuali per professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo in ambito universitario;
- u) componente di Nuclei di Valutazione di Università, di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici territoriali;
- v) esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall' Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo medesimo;
- w) attività e cariche presso associazioni senza scopi di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo, associazioni di volontariato, sportive, ricreative o culturali, comunque non caratterizzate da una particolare assiduità o impegno;
- x) incarichi in cui è previsto solo il rimborso delle spese documentate in ogni caso attinente al proprio campo disciplinare;
- y) attività di amministratore di condominio, se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale.
- z) attività clinico assistenziali, nell'ambito di specifiche convenzioni di Ateneo per i docenti dell'Area 06 "Scienze Mediche" operanti presso i corsi di laurea e di laurea magistrale delle classi di Scienze Motorie.
- 2. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, in rappresentanza dell'Università presso Organismi pubblici internazionali e nazionali, quali a titolo esemplificativo Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Enti pubblici territoriali.
- 3. Nei casi previsti dal comma 1 ed al fine di consentire la verifica dell'assenza di conflitto di interessi e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, i professori e ricercatori debbono, almeno tre giorni prima l'inizio dell'incarico, comunicare al competente Ufficio Personale dell'Amministrazione Centrale, secondo il modello reso disponibile sulla piattaforma dedicata, l'attività da svolgere, con la descrizione esaustiva della stessa, compatibilmente con il grado di riservatezza del procedimento, ed il compenso anche presunto. Qualora nella comunicazione iniziale non sia indicato il compenso, quest'ultimo deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione entro quindici giorni dal suo pagamento. In ogni caso il docente deve, all'atto della percezione del compenso, darne comunicazione all'Ufficio docenti al fine della valutazione del rispetto del limite di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli incarichi svolti a titolo gratuito dai soggetti di cui al precedente art. 2.

Articolo 6 Incarichi soggetti ad autorizzazione

- 1. Possono essere svolti da professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, di seguito elencati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate da questo Ateneo:
 - a) attività di ricerca svolta presso altri Atenei;
- b) attività di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici o comunque eccedenti le 12 ore, presso soggetti terzi che non siano Atenei;
- c) svolgimento di attività didattiche, comprese in corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio di attività professionale;
- d) svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri:
- e) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
- g) attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti privati, purchè sia svolta in ambito scientifico e abbia carattere di saltuarietà e occasionalità e la stessa non si configuri come esercizio di attività libero-professionale, in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;
- h) consulenze specialistiche conferite da una parte in giudizio sia pubblica che privata, purché non si configurino come attività libero-professionale in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare e sempre che non sia richiesta l'iscrizione alla sezione ordinaria degli albi professionali;
- i) partecipazione a commissione di concorso o di esame di Enti pubblici o privati salvo quanto previsto dal precedente l'art. 5;
- j) partecipazione a commissioni giudicatrici di procedure ex d.lgs.163/06 e ss. mm.;
- k) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge n.133/2008, o di consulente di commissioni di collaudo di opere pubbliche;
- l) componente dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza di cui all'art. 6 della legge 231/2001.

Articolo 7 Presupposti e criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

- 1. L'autorizzazione deve essere rilasciata valutando che l'incarico:
- a) Non crei, anche solo in apparenza, pregiudizio all'immagine dell'Ateneo ed alla funzione propria dell' interessato;
 - b) Sia attinente al campo disciplinare del richiedente;
- c) Non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino conseguentemente per l'Ateneo situazioni di svantaggio economico;
- d) Non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta da richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell' Ateneo;
- e) Non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
 - f) Possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti di interesse per l' Ateneo.
- 2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, si terrà conto inoltre dei seguenti criteri:
- a) Temporaneità dell'incarico: tutti gli incarichi extraistituzionali devono avere durata determinata nel tempo, anche presunta; per gli incarichi pluriennali inferiori ad un triennio non è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione, superato tale termine la richiesta di autorizzazione deve essere reiterata;
- b) Compatibilità con impegni istituzionali: al fine di garantire il rispetto del principio sancito dall'art. 98 Cost. e il recupero delle energie psico-fisiche del dipendente, l'incarico di cui si chiede l'autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extraistituzionali svolte dal richiedente e rientranti nelle ipotesi di cui precedenti artt. 5 e 6, non deve in ogni caso comportare, nell'anno di riferimento, il superamento di n. 750 ore per il personale a tempo pieno. In ogni caso l'applicazione di questo criterio dovrà tener conto del complesso delle attività extraistituzionali svolte dal richiedente, le quali non possono in ogni caso rappresentare un detrimento alla ragionevole dedicazione richiesta dagli incarichi didattici, scientifici e gestionali affidati al docente all'interno dell'ateneo.
- c) Compatibilità retributiva: la remunerazione annua complessiva dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, esclusi gli incarichi previsti nell'art. 5 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare il trattamento economico lordo del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
- 3. Verificato il rispetto dei presupposti e dei criteri sopracitati, l'autorizzazione è accordata o negata sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno svolgimento dei 9 compiti istituzionali in capo all'interessato, previo parere del Direttore di Dipartimento di afferenza.

Art. 8 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione deve essere richiesta dai diretti interessati. Può, altresì, essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.
- 2. La richiesta di autorizzazione è presentate al Rettore in forma telematica, mediante accesso del docente alla piattaforma dedicata, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il soggetto conferente;
 - b) Tipologia di incarico;
 - c) Attività oggetto dell'incarico
 - d) Il compenso anche se solo presunto
- c) Le modalità di svolgimento dell'incarico e in particolare: inizio, durata e luogo;
 - e) data di conferimento dell'incarico
- f) La numerazione delle autorizzazioni richieste dal singolo soggetto dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. La modulistica deve essere debitamente firmata dal richiedente; Alla richiesta va allegata la lettera di incarico del soggetto proponente.
- 4. Al modulo deve essere allegato l'elenco di tutti gli incarichi retribuiti extraistituzionali svolti nell'ultimo triennio ricadenti sia nelle disposizioni dell'art. 5 che dell'art.6 del presente regolamento, specificando il soggetto conferente, la tipologia di incarico, la data di inizio e della fine dell'incarico e il compenso percepito. Nel caso l'incarico sia ancora in corso dovrà essere indicato l'importo presunto.
- 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'attività deve svolgersi al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Università e non deve richiedere l'apporto di altre unità di personale in servizio presso la stessa.
- 6. La domanda di autorizzazione deve essere corredata del parere del Direttore del Dipartimento di afferenza dell'interessato acquisito direttamente a cura del richiedente.
- 7. Il Direttore del Dipartimento prende visione in via telematica della richiesta di autorizzazione, valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio o meno dell'autorizzazione, con riferimento ai compiti didattici e di ricerca del richiedente ed esprime parere favorevole o contrario all'autorizzazione allo svolgimento della stessa.
- 8. Il Direttore del Dipartimento comunica al Consiglio con cadenza mensile i pareri resi in ordine alle istanze di autorizzazione completi della documentazione presentata dall'interessato.
- 9. Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, con atto motivato solo in caso di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla **richiesta dell'interessato**, completa del parere del Direttore del Dipartimento di afferenza del richiedente. Decorso tale

termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata. 10. Nel caso di domanda incompleta verrà data tempestiva comunicazione

all'interessato. In questi casi il termine di cui al comma 9 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di integrazione della domanda.

- 11. Qualora il richiedente presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'Università di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa per incarichi dell'Università. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.
- 12. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di 10gg, reclamo scritto allo stesso soggetto che lo ha emanato, al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro 30gg., sentito il parere del Senato accademico.

Art. 8.bis

Autorizzazione a svolgere attività di insegnamento in corsi di studio di altri Atenei

- 1. I professori e ricercatori, a tempo pieno e definito, che intendono svolgere attività didattica in corsi di studio triennali, magistrali o a ciclo unico di altri Atenei italiani debbono presentare richiesta di autorizzazione, seguendo la procedura prevista dall'art. 8 del presente Regolamento, almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- 2. Acquisito il parere del Direttore di Dipartimento, l'autorizzazione si intende accordata qualora l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione sia destinata ad un corso di studio di una Università pubblica.
- 3. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi corsi di studio di Università private, acquisito il parere del Direttore di Dipartimento e del Senato, decide il Rettore. Qualora l'autorizzazione non pervenga nel termine indicato, essa si ritiene definitivamente negata. Entro i 30 giorni successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego.
- 4. Resta fermo in ogni caso, per i professori e ricercatori, il limite massimo di 96 ore di impegno annuale in lezioni, seminari e attività didattiche in corsi di studio di altri Atenei.

Art. 9 Sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri di ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi

dell'art. 53, **comma 7 e 7bis**, del D.lgs. n. 165/2001, al bilancio dell' Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

Art. 10 Norme finali e transitorie

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dove applicabili ai professori e ricercatori universitari, e le norme in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari previste dall'ordinamento.

 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.
- 3. Nelle more dell'attivazione dei Dipartimenti l'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Facoltà cui afferisce il richiedente, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento nei termini di cui al comma 8 dell'art. 8.

Art. 11 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo nonchè sul sito web di Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio del personale docente e ricercatore in regime di tempo pieno", di cui al decreto rettorale n. 562 del 3 agosto 2009. 3. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.O.2, Azione A.O.2.2, Indicatore ON.

- Il Presidente rende noto che il Regolamento in esame è in continua fase di implementazione e soggetto a modifiche ed integrazioni, precisando che eventuali ulteriori modifiche verranno proposte dopo aver acquisito le risultanze dei lavori della Commissione CRUI in cooperazione con l'ANAC per quel che concerne la definizione quali-quantitativa del concetto di occasionalità e saltuarietà in merito ai docenti a tempo pieno, tali risultanze dovrebbero essere formalizzate nella prossima riunione CRUI; precisa, inoltra, di aver ricevuto sollecitazioni dagli uffici competenti, in merito ad una definizione più puntuale di "professore a tempo definito" che può svolgere attività di natura professionale ma non attività di natura commerciale;

- Il Prof. Alvino chiede, stante la formulazione del regolamento, se l'ammontare di 12 cfu rappresenta il limite per le attività da svolgere all'esterno.
- Il Presidente conferma quanto richiesto dal prof. Alvino e precisa che l'ANAC ha focalizzato l'attenzione soprattutto sul rapporto di esclusività che il dipendente dovrebbe avere nei confronti della propria Amministrazione e, nel caso specifico, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla didattica.
- Il prof. Alvino ritiene che il carico didattico non può essere ritenuto uguale per tutte le attività, ad esempio non è possibile paragonare lo svolgimento di attività didattica presso altro Ateneo, alla quale corrisponde un impegno anche in termini di ore di ricevimento, tesi e tutoraggio studenti con lezioni e attività di formazione svolte presso enti pubblici; aggiunge quindi che tale limite di ore, senza opportune distinzioni, appare essere particolarmente restrittivo.
- Il Presidente ritiene necessario dare regole certe che fughino tutti i dubbi interpretativi e precisa che 12 cfu equivalgono a 96 ore di didattica frontale; di seguito procede ad illustrare le osservazioni pervenute sul documento da parte dei componenti del Senato.
- In esito all'ampio dibattito sviluppatosi sul punto, la prof.ssa Papa, in qualità di Pro-Rettore delegato agli Affari Giuridici ed Istituzionali

dell'Ateneo, su suggerimento del prof. Alvino, propone di integrare l'art. 8), commi 7) e 8), con il seguente periodo:.....omissis. Entro i 30 gg. successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego.

- Il Presidente, nel fare propria l'integrazione innanzi proposta dalla prof.ssa
 Papa, invita il Consesso a volersi pronunziare in merito alla stessa.
- Il Senato Accademico, seduta stante, nel fare propria la predetta proposta di integrazione l'approva.

delibera n. 4/26.06.2017 Il Senato Accademico,

- vista la relazione redatta a cura del Magnifico Rettore sul punto iscritto al nr.
 3/BIS) dell'O.d.G. avente ad oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 240/2010;
- attesa la necessità di dover procedere alla modifica del predetto testo Regolamentare alla luce dell'introduzione della procedura informatizzata relativa alla richiesta di autorizzazione e di comunicazione degli incarichi da parte dei docenti interessati;
- considerato che tale modifica si è resa necessaria anche alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia e, in particolar modo, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- considerato che la proposta di modifica in tal senso è stata redatta dal Magnifico Rettore ed ha visto la collaborazione del Pro-Rettore delegato agli Affari Giuridici e Istituzionali di Ateneo, prof.ssa Papa;
- esaminata la proposta di modifica al Regolamento relativo al conferimento a professori e ricercatori universitari dell'autorizzazione allo svolgimento di

- incarichi esterni, così come redatto ai sensi dell'art. 6, della Legge n. 240/2010;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 giugno 2017, ha espresso parere favorevole in merito alla bozza presentata con l'invito ad apportare solo alcune piccole modifiche di stile che, nella proposta riportata in relazione illustrativa, evidenziate in rosso, sono state recepite;
- tenuto conto di quanto emerso dall'ampio dibattito sviluppatosi sul punto;
- tenuto conto che in esito a detto dibattito la prof.ssa Papa ha proposto di apportare delle integrazioni all'art. 8) e, nello specifico, ai commi 7) e 8) con l'inserimento del seguente periodo:.....omissis. Entro i 30 gg. successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego;
- tenuto conto che la suddetta proposta di integrazione, nell'esser stata fatta propria da parte del Magnifico Rettore nel corso della seduta odierna di Senato, è stata, successivamente, approvata, seduta stante, nel corso dell'adunanza da parte del Consesso stesso;
- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore,
 Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal
 Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco
 Calza;
- con voto unanime,

delibera

- di approvare il Regolamento relativo al conferimento a professori e ricercatori universitari dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, così come redatto ai sensi dell'art. 6, della Legge n. 240/2010, nel testo nel seguito richiamato:



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE n. 240/2010

Articolo 1 Finalità e ambito oggettivo di applicazione

- 1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è finalizzato alla specificazione delle attività compatibili e non compatibili con lo status di professore e ricercatore universitario e all'individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi retribuiti.
- 2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri previsti dall'ufficio ricoperto, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
- 3. Non rientrano nella previsione del presente regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 2 Destinatari

- 1. I destinatari del presente regolamento sono:
- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno, anche non confermati;
- b) i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo definito, anche non confermati.
- 2. Il presente regolamento si applica anche ai ricercatori a tempo determinato di cui alla L. 230/2005 nonché a quelli assunti ai sensi della L. 240/2010.

Articolo 3

Attività assolutamente incompatibili con lo status di professore e ricercatore universitario

- 1. Sono assolutamente incompatibili con lo status di professore e ricercatore, a tempo pieno e definito:
- a. le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, l'art.1, comma 818 L. n.296/2006 e l'art. 53, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001;
- b. l'esercizio del commercio, dell'industria e di attività imprenditoriali, anche in imprese familiari e agricole, svolte sia direttamente sia attraverso l'esercizio di poteri gestionali, anche delegati. In particolare, si considera attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Si configura, altresì, come attività imprenditoriale l'incarico di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo, nonché la qualità di socio di società a responsabilità limitata i cui poteri amministrativi siano attribuiti ai soci;
- c. lo svolgimento, da parte di tutti i professori e ricercatori universitari di qualunque attività di collaborazione o di consulenza a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento per la preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali e nei doveri di ufficio dei docenti universitari;
- d. l'assunzione di qualsiasi incarico suscettibili di determinare situazioni di conflitto di interesse con l'ente di appartenenza;
- e. lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
- 2. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.
- 3. Resta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e comma 9, art. 6 della legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina del Regolamento di Ateneo in materia, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 Attività incompatibili con il regime di tempo pieno

- 1. Oltre alle attività indicate all'art. 3, sono altresì incompatibili con il regime di tempo pieno:
- a) l'esercizio di attività libero-professionale. Per attività libero-professionali si intendono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione alle sezioni ordinarie degli albi professionali o che abbiano il carattere dell'abitualità, sistematicità e continuità;
- b) l'assunzione a qualunque titolo di cariche in società aventi scopo di lucro, salvo quanto indicato all'art. 3, comma 1 b), e comma 3, del presente Regolamento;
- c) prestazioni svolte in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l'ente di appartenenza, relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori;
- d) qualsivoglia attività, il cui impegno in termini temporali ecceda il limite massimo annuale di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del presente regolamento;
- e) qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà ed occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio, contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente. In tali casi è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;

Articolo 5 Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

- 1. Fatto salvo il rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ente di appartenenza, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento possono svolgere, senza autorizzazione, le seguenti attività retribuite:
- a) attività che siano espressione di libertà costituzionalmente garantite, quali a titolo meramente esemplificativo, le libertà di associazione, di manifestazione di pensiero ed artistica, purché non si concretizzino, anche per la particolare assiduità o impegno profuso, in attività subordinate, parasubordinate o professionali;
- b) incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;
- c) attività di valutazione e di referaggio di progetti di ricerca svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali, salvo che ciò non comporti impegno rilevante e che non consenta il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
 - d) partecipazione a conferenze e convegni in qualità di relatore;
- e) svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici; a tal fine, sono da considerarsi occasionali le lezioni e i seminari che non superano le 12 ore complessive in relazione al singolo incarico, salvo il divieto di artificioso frazionamento. L'impegno complessivo di lezioni e seminari, liberamente esercitabili, e di attività didattiche soggette ad autorizzazione, di cui

all'art. 8bis del presente regolamento non può, nell'arco di un anno solare, superare il limite massimo di 96 ore;

- f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- g) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
- h) attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti pubblici, non ricompresa nell'art. 6 del presente regolamento, purché abbia carattere di saltuarietà e occasionalità, non si configuri come esercizio di attività libero-professionale e sia svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;
 - i) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - l) attività pubblicistiche ed editoriali;
- m) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- n) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- o) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- p) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo e/o strutture e centri interdipartimentali e Amministrazioni diverse;
- q) incarichi relativi alla partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;
- r) incarichi conferiti su designazione del Rettore di questa Università, previo parere del Direttore di dipartimento del professore o ricercatore;
 - s) espletamento di perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria;
- t) partecipazione in commissioni di selezione concorsuali per professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo in ambito universitario;
- u) componente di Nuclei di Valutazione di Università, di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici territoriali;
- v) esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall' Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo medesimo;
- w) attività e cariche presso associazioni senza scopi di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo, associazioni di volontariato, sportive, ricreative o culturali, comunque non caratterizzate da una particolare assiduità o impegno;
- x) incarichi in cui è previsto solo il rimborso delle spese documentate in ogni caso attinente al proprio campo disciplinare;
- y) attività di amministratore di condominio, se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale;
- z) attività clinico assistenziali, nell'ambito di specifiche convenzioni di Ateneo per i docenti dell'Area 06 "Scienze Mediche" operanti presso i corsi di laurea e di laurea magistrale delle classi di Scienze Motorie.
- 2. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, in rappresentanza dell'Università presso Organismi pubblici internazionali e nazionali, quali a titolo esemplificativo Commissioni del Parlamento

Europeo e Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Enti pubblici territoriali.

3. Nei casi previsti dal comma 1 ed al fine di consentire la verifica dell'assenza di conflitto di interessi e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, i professori e ricercatori debbono, almeno tre giorni prima l'inizio dell'incarico, comunicare al competente Ufficio Personale dell'Amministrazione Centrale, secondo il modello reso disponibile sulla piattaforma dedicata, l'attività da svolgere, con la descrizione esaustiva della stessa, compatibilmente con il grado di riservatezza del procedimento, ed il compenso anche presunto. Qualora nella comunicazione iniziale non sia indicato il compenso, quest'ultimo deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione entro quindici giorni dal suo pagamento. In ogni caso il docente deve, all'atto della percezione del compenso, darne comunicazione all'Ufficio docenti al fine della valutazione del rispetto del limite di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del presente regolamento.

Articolo 6 Incarichi soggetti ad autorizzazione

- 1. Possono essere svolti da professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, di seguito elencati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate da questo Ateneo:
 - a) attività di ricerca svolta presso altri Atenei;
- b) attività di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici o comunque eccedenti le 12 ore, presso soggetti terzi che non siano Atenei;
- c) svolgimento di attività didattiche, comprese in corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio di attività professionale;
- d) svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri;
- e) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
- g) attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti privati, purchè sia svolta in ambito scientifico e abbia carattere di saltuarietà e occasionalità e la stessa non si configuri come esercizio di attività libero-professionale, in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;
- h) consulenze specialistiche conferite da una parte in giudizio sia pubblica che privata, purché non si configurino come attività libero-professionale in quanto svolta

in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare e sempre che non sia richiesta l'iscrizione alla sezione ordinaria degli albi professionali;

- i) partecipazione a commissione di concorso o di esame di Enti pubblici o privati salvo quanto previsto dal precedente l'art. 5;
- j) partecipazione a commissioni giudicatrici di procedure ex d.lgs.163/06 e ss. mm.;
- k) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge n.133/2008, o di consulente di commissioni di collaudo di opere pubbliche;
- l) componente dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza di cui all'art. 6 della legge 231/2001.

Articolo 7 Presupposti e criteri per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. L'autorizzazione deve essere rilasciata valutando che l'incarico:
- a) Non crei, anche solo in apparenza, pregiudizio all'immagine dell'Ateneo ed alla funzione propria dell' interessato;
 - b) Sia attinente al campo disciplinare del richiedente;
- c) Non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino conseguentemente per l'Ateneo situazioni di svantaggio economico;
- d) Non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta da richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell' Ateneo;
- e) Non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
 - f) Possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti di interesse per l' Ateneo.
- 2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, si terrà conto inoltre dei seguenti criteri:
- a) Temporaneità dell'incarico: tutti gli incarichi extraistituzionali devono avere durata determinata nel tempo, anche presunta; per gli incarichi pluriennali inferiori ad un triennio non è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione, superato tale termine la richiesta di autorizzazione deve essere reiterata;
- b) Compatibilità con impegni istituzionali: al fine di garantire il rispetto del principio sancito dall'art. 98 Cost. e il recupero delle energie psico-fisiche del dipendente, l'incarico di cui si chiede l'autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extraistituzionali svolte dal richiedente e rientranti nelle ipotesi di cui precedenti artt. 5 e 6, non deve in ogni caso comportare, nell'anno di riferimento, il superamento di n. 750 ore per il personale a tempo pieno. In ogni caso l'applicazione di questo criterio dovrà tener conto del complesso delle attività extraistituzionali svolte dal richiedente, le quali non possono in ogni caso rappresentare un detrimento

alla ragionevole dedicazione richiesta dagli incarichi didattici, scientifici e gestionali affidati al docente all'interno dell'ateneo.

- c) Compatibilità retributiva: la remunerazione annua complessiva dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, esclusi gli incarichi previsti nell'art. 5 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare il trattamento economico lordo del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
- 3. Verificato il rispetto dei presupposti e dei criteri sopracitati, l'autorizzazione è accordata o negata sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno svolgimento dei compiti istituzionali in capo all'interessato, previo parere del Direttore di Dipartimento di afferenza.

Art. 8 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione deve essere richiesta dai diretti interessati. Può, altresì, essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.
- 2. La richiesta di autorizzazione è presentate al Rettore in forma telematica, mediante accesso del docente alla piattaforma dedicata, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività,—e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il soggetto conferente;
 - b) Tipologia di incarico;
 - c) Attività oggetto dell'incarico
 - d) Il compenso anche se solo presunto
- e) Le modalità di svolgimento dell'incarico e in particolare: inizio, durata e luogo;
 - f) data di conferimento dell'incarico
 - 3. Alla richiesta va allegata la lettera di incarico del soggetto proponente.
- 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'attività deve svolgersi al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Università e non deve richiedere l'apporto di altre unità di personale in servizio presso la stessa.
- 5. Il Direttore del Dipartimento prende visione in via telematica della richiesta di autorizzazione, valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio o meno dell'autorizzazione, con riferimento ai compiti didattici e di ricerca del richiedente ed esprime parere favorevole o contrario all'autorizzazione allo svolgimento della stessa.
- 6. Il Direttore del Dipartimento comunica al Consiglio con cadenza mensile i pareri resi in ordine alle istanze di autorizzazione completi della documentazione presentata dall' interessato.
- 7. Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, con atto motivato solo in caso di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, completa del parere del Direttore del Dipartimento di afferenza del richiedente. Decorso tale

termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata. Entro i 30 gg. successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego.

- 8. Qualora il richiedente presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'Università di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa per incarichi dell'Università. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata. Entro i 30 gg. successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego.
- 9. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di 10gg, reclamo scritto al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro 30gg., sentito il parere del Senato accademico.

Art. 8.bis

Autorizzazione a svolgere attività di insegnamento in corsi di studio di altri Atenei

- 1. I professori e ricercatori, a tempo pieno e definito, che intendono svolgere attività didattica in corsi di studio triennali, magistrali o a ciclo unico di altri Atenei italiani debbono presentare richiesta di autorizzazione, seguendo la procedura prevista dall'art. 8 del presente Regolamento, almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- 2. Acquisito il parere del Direttore di Dipartimento, l'autorizzazione si intende accordata qualora l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione sia destinata ad un corso di studio di una Università pubblica.
- 3. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi corsi di studio di Università private, acquisito il parere del Direttore di Dipartimento e del Senato, decide il Rettore. Qualora l'autorizzazione non pervenga nel termine indicato, essa si ritiene definitivamente negata. Entro i 30 giorni successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego.
- 4. Resta fermo in ogni caso, per i professori e ricercatori, il limite massimo di 96 ore di impegno annuale in lezioni, seminari e attività didattiche in corsi di studio di altri Atenei.

Art. 9 Sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri di ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e 7bis, del D.lgs. n. 165/2001, al bilancio dell' Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

Art. 10 Norme finali e transitorie

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dove applicabili ai professori e ricercatori universitari, e le norme in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari previste dall'ordinamento.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.

Art. 11 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web di Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.
 - La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

P.N.4) all'O.d.G.: **DOTTORATO EUROPEO INFORMATION ENGINEERING.**

Il Presidente sottopone al Senato la presente relazione redatta a cura dell'Ufficio Affari Generali:

Si rende noto che con note prot.n.35113 del 06.06.2017 è pervenuta la delibere del collegio docenti del corso di dottorato in Information and Communication Technology and Engineering XXIX ciclo, seduta del 29.05.2017, con la quale è stato chiesto il conseguimento dell'etichetta aggiuntiva di doctor europaeus per i dott. Andrea Buono e Angel Caroline Johnsy.

Per la finalità di cui al precedente comma, il collegio docenti invia al Senato Accademico una propria delibera nella quale attesta che il dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottorato europeo, viene

conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sottospecificate (definite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell'Unione Europea oggi EUA European University Association):

- · l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa;
- · almeno un membro della commissione esaminatrice deve appartenere ad Università di uno Stato membro diversa da quella in cui la tesi verrà discussa;
- · la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua europea;
- · la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un trimestre in un'Università o Istituto di altro paese europeo.

Il Senato Accademico, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni, si pronuncia circa l'opportunità del rilascio del titolo di dottorato europeo.".

Nei succitati verbali il collegio docenti dichiara che le condizioni di cui innanzi sono state rispettate in quanto:

• i dott. Andrea Buono e Angel Caroline Johnsy sono stati autorizzati a discutere la tesi sulla base di un rapporto redatto da due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa;

- della commissione per l'esame finale ha fatto parte la prof. ssa Irene Hajnsek dell' ETH Zurich;
- · la discussione della tesi è avvenuta in una seconda lingua europea;
- · i dott. Andrea Buono e Angel Caroline Johnsy hanno effettuato un periodo di studio e ricerca all'estero di almeno tre mesi

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.R.3, Azione A.R.3.1, Indicatore I.R.3.3

Pertanto, fermo restando che i dottorandi superino l'esame finale si chiede al Senato Accademico di esprimersi in merito al conferimento dell'etichetta aggiuntiva di dottorato europeo al titolo di dottore di ricerca da conferire ai dott. Andrea Buono e Angel Caroline Johnsy del corso di dottorato in Information and Communication Technology and Engineering XXIX ciclo.

delibera n. 5/26.06.2017 Il Senato Accademico,

- vista la relazione redatta a cura dell'Ufficio Affari Generali sul punto iscritto al nr. 4) dell'O.d.G. avente ad oggetto: DOTTORATO EUROPEO INFORMATION ENGINEERING;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e, in particolare, gli articoli 6 e 16;
- vista la Legge n. 210 del 3 luglio 1998 e, in particolare, l'art. 4 che disciplina il Dottorato di ricerca;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 Suppl. Ordinario n. 11;

- visto lo Statuto di Ateneo emanato giusto D.R. n.327 del 14/6/2012 e
 Pubblicato in G.U. n. 153 del 3 luglio 2012;

- l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa;
- almeno un membro della commissione esaminatrice deve appartenere ad Università di uno Stato membro diversa da quella in cui la tesi verrà discussa;
- la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua europea;
- la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un trimestre in un'Università o Istituto di altro paese europeo.

Il Senato Accademico, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni, si pronuncia circa l'opportunità del rilascio del titolo di dottorato europeo;

- visto il verbale con il quale il Collegio Docenti del corso di dottorato in Information and Communication Technology and Engineering XXIX ciclo, nella seduta del 29.05.2017, ha chiesto il conseguimento dell'etichetta aggiuntiva di doctor europaeus per i dott.ri Andrea Buono e Angel Caroline Johnsy in considerazione del rispetto delle condizioni innanzi riportate;
- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore,
 Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal
 Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco
 Calza;
- con voto unanime,

delibera

- di autorizzare il conferimento dell'etichetta aggiuntiva di dottorato europeo al titolo di dottore di ricerca ai dott.ri Andrea Buono e Angel Caroline Johnsy del corso di dottorato in Information and Communication Technology and Engineering XXIX ciclo.
- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

OMISSIS

P.N.8/BIS) all'O.d.G.: **PRESENTAZIONE PROGETTO DIDATTICO PISTA.**

Il Presidente sottopone all'esame del Senato la proposta del progetto
 "PISTA" per l'attuazione del programma triennale 2016-2018 relativamente

al miglioramento dell'attrattività dell'offerta formativa e al miglioramento della regolarità delle carriere degli studenti (all. E2).

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.D.1, Azione A.D.1.3, Indicatore I.D.1.3; nell'obiettivo O.D.5, Azioni A.D.5.1, A.D.5.3, A.D.5.4 Indicatori I.D.5.1, I.D.5.4; nell'obiettivo O.D.9, Azione A.D.9.6, Indicatori I.D.9.1, I.D.9.2, I.D.9.6, IA1

- La prof.ssa Marzano analizza le azioni principali del progetto ed in particolare sottolinea le difficoltà che devono affrontare i corsi di studio in relazione a tali azioni. Esistono, a suo avviso, delle incongruenze tra le azioni progettate e le competenze dei corsi di studio; informa altresì il Consesso che è stato prodotto un documento nel quale sono state formalizzate tutte le criticità incontrate dai corsi di studio e le rispettive interferenze delle azioni progettuali con quelle dei corsi di studio stessi, quali ad esempio la costituzione di sportelli per supporto agli studenti divisi per area e non per corso di studio come sarebbe più opportuno; la prof.ssa Marzano precisa che alcune attività necessitano un accentramento forte delle azioni ovviamente con un coordinamento dei corsi di studio, per altre, di contro, l'attuazione è più complicata.
- Il prof. Grassi chiede informazioni sulla disponibilità di fondi per questo tipo di attività e precisa che, nella gran parte dei casi, gli studenti che mostrano difficoltà nel superamento degli esami sono attualmente aiutati da collaboratori dei docenti a titolo gratuito, sarebbe, a suo avviso, necessario dare la possibilità ai docenti di stipulare contratti con personale qualificato per far loro svolgere attività di tutoraggio in maniera più strutturata e funzionale.
- Alle ore 16.20 escono dall'Aula Consiliare i professori Alvino e Budillon.

- La **prof.ssa Mancini** precisa che nel Programma Triennale di Ateneo sono previsti dei fondi per le attività di tutoraggio, il progetto proposto non ha l'intenzione di intervenire su tutti i corsi di laurea ma di individuare dei corsi di laurea pilota su cui sviluppare delle metodologie che andranno replicate anche sugli altri corsi di laurea. Il progetto individua sei azioni da attuare, la priorità è quella di incrementare la didattica a distanza (blended) per ulteriori corsi di laurea dell'Ateneo ed in particolare il "blended" in lingua inglese per i corsi di laurea in Economia Aziendale; altro aspetto da evidenziare è lo sviluppo della didattica innovativa che nasce dall'esperienza fatta con Apple e trasferire questa esperienza all'interno dei corsi di laurea di Ateneo.
- Il Presidente ritiene che una didattica finalizzata alla riduzione del fenomeno degli abbandoni avrà un ritorno enorme anche per il docente coinvolto e, sul tema, informa il Consesso della positiva valutazione del blended all'interno dell'Ateneo.
- Alle 16.30 si allontana dall'Aula Consiliare il **prof. Grassi**.
- Il prof. Calza ritiene necessario comprendere le modalità di espletamento di questi corsi di recupero, capire più precisamente il numero dei soggetti coinvolti in tali corsi, ritenendo il progetto proposto degno di considerazione ma, allo stato attuale, troppo generico.
- La prof.ssa Mancini ribadisce che per ogni azione del progetto si andranno ad individuare quei corsi di laurea pilota per i quali l'azione intrapresa possa essere efficace per il contenimento della problematica degli abbandoni dello specifico corso di laurea; i corsi di recupero ed il personale che vi parteciperà attivamente verranno individuati sulla base di indicatori ed in particolare attraverso il tasso di abbandono per lo specifico corso.
- Il Prof. Calza ritiene che questa fase dovrebbe essere progettata coinvolgendo tutti i Presidenti dei Corsi di Studio.

- Il Presidente sottolinea la criticità legata al problema degli abbandoni ed evidenzia che già in passato l'Ateneo ha operato al fine di ridurre il problema degli abbandoni senza peraltro ottenere risultati tangibili; il vero obiettivo è limitare il numero di abbandoni nei corsi di studio che hanno la numerosità più elevata, come ad esempio il corso di laurea in Informatica che ha un tasso di abbandono di circa il 45%; sarebbe a suo avviso opportuno, anche mediante ulteriori incontri, attuare il progetto per verificare concretamente la possibilità di ottenere risultati positivi.
- Il prof. Garofalo evidenzia che, al di là delle indicazioni contenute nel progetto proposto, alcune azioni sono state già intraprese da alcuni Presidenti dei Corsi di Studio anche per ridurre i tassi di abbandono, evidenzia il caso del corso di Economia e Commercio che ha ridotto il tasso di abbandono degli studenti del 13 %; pertanto, in accordo con quanto già evidenziato dal prof. Calza, ritiene necessario un confronto sul tema con tutti i Presidenti dei Corsi di Studio che sono soggetti particolarmente esperti su questi specifici argomenti; anche per i corsi in modalità blended, avendo modificato nel tempo l'Offerta Formativa, gli stessi dovrebbero essere adeguati alla nuova offerta.
- Il Presidente non ritiene che l'attuazione del progetto possa appesantire i carichi di lavoro dei docenti ed invita la prof.ssa Mancini a farsi parte diligente per tutte le azioni di coordinamento, così che già dalle prossime sedute del Senato Accademico, si possa verificare lo stato di attuazione del progetto.

delibera n. 9/26.06.2017 Il Senato Accademico,

- udita la relazione del Presidente sul punto iscritto al nr. 8/BIS) dell'O.d.G.
 avente ad oggetto: PRESENTAZIONE PROGETTO DIDATTICO PISTA;
- esaminata la proposta del progetto "PISTA" per l'attuazione del programma triennale 2016-2018 relativamente al miglioramento dell'attrattività dell'offerta formativa e al miglioramento della regolarità delle carriere degli studenti (all. E2);
- tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Direttore
 Generale, dott. Mauro Rocco;
- con voto unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta del progetto "PISTA"
 per l'attuazione del programma triennale 2016-2018 relativamente al miglioramento dell'attrattività dell'offerta formativa e al miglioramento della regolarità delle carriere degli studenti, così come riportata nell'allegato E2).
- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

P.N.9) all'O.d.G.: PROPOSTA NUOVA DISCIPLINA CONTRIBUZIONE STUDENTI A.A. 2017/2018 - REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 252 E SEGUENTI LEGGE N.232/2016.

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la presente relazione redatta a cura della Ripartizione Studenti - Ufficio Segreteria Studenti:

Come è noto, la Legge di bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232/2016) ha dettato disposizioni in materia di contribuzione studentesca universitaria.

In particolare i commi 252 e seguenti dell'articolo 1 contengono una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo e l'introduzione di un sistema di esoneri totali e parziali dalla contribuzione studentesca mediante l'utilizzo di indicatori riferiti alla condizione economica dello studente (I.S.E.E.), alla produttività in termini di CFU degli stessi studenti e agli anni di iscrizione.

1. Contesto normativo – Istituzione del contributo studentesco universitario annuale omnicomprensivo

Infatti, rispetto al precedente quadro normativo, si specifica che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, è onnicomprensivo e, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive. Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.

Pertanto, le università statali non possono istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio.

A seguito dell'abrogazione, intervenuta durante l'esame alla Camera, degli artt. 2 e 3 del DPR 306/1997 – che prevedevano, tra l'altro, che gli studenti contribuissero alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione – si conferma,

dunque, che per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il nuovo contributo onnicomprensivo assorbirà anche l'attuale tassa di iscrizione.

Si segnala, tuttavia, che il riferimento alla tassa di iscrizione è presente anche in altri articoli del DPR 306/19972.

La disciplina della contribuzione studentesca è attualmente recata dal D.P.R. 306/1997 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012.

La contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul FFO (DPR 306/1997, art. 5, co. 1).

Non concorrono al raggiungimento di tale limite il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei "corsi di studio di primo e di secondo livello", ossia dei corsi di laurea e di laurea magistrale (D.P.R. 306/1997, art. 5, co. 1-bis).

L'art. 9 del D.Lgs. 68/2012 (D.Lgs. recante disposizioni sul diritto allo studio) – rilegificando aspetti precedentemente disciplinati con gli artt. 7 e 8 del DPCM 9 aprile 2001 – ha disposto, a sua volta, in particolare, che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8,

² In base al D.P.R. 306/1997, art. 1, co. 1, lett. e), la somma dei contributi universitari e della tassa di iscrizione costituisce la "contribuzione studentesca".

In base al D.P.R. 306/1997 - come modificato dall'art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) - gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale (e di specializzazione) contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione determinata annualmente (art. 2, ora abrogato)2.

Per le scuole di specializzazione è tuttora vigente l'art. 4, comma 3, del DPR 306/97 che secondo cui i contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università, in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo. In particolare, le università graduano l'importo dei contributi universitari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica.

comma 3 (ISEE), e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

Restano, invece, ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 68/2012 (che si aggiungeranno, dunque, agli esoneri e ai limiti massimi previsti dall'articolo in esame), nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

2. Contesto normativo - Esoneri totali o parziali dalla contribuzione studentesca universitaria

Nel prosieguo della trattazione gli studenti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge di bilancio 2017 art. 1, commi 255 e ss. che soddisfano la condizione riferita alla lettera c) del comma 255 (ossia che hanno conseguito almeno 10 CFU al primo anno e almeno 25 CFU dal secondo anno in poi) saranno definiti 'studenti produttivi CFU'. Tale definizione è stata da ultimo utilizzata dal Consiglio Universitario Nazionale nelle Osservazioni sottoposte al MIUR in data 04.05.20173.

³ Per informazione si riporta l'estratto delle 'Osservazioni CUN sull'esenzione/riduzione delle tasse universitarie per gli studenti produttivi e regolari con basso livello di ISEE familiare':

[&]quot;La legge 232/2016 prevede ai commi 255 e ss. l'esenzione degli studenti produttivi (ossia che hanno conseguito almeno 10 CFU al primo anno e almeno 25 CFU dal secondo anno in poi) e regolari (iscritti entro la durata normale del corso più un anno) dal pagamento di ogni contribuzione studentesca per ISEE familiare inferiore a 13.001 euro e il calmieramento della contribuzione per studenti produttivi e regolari con ISEE familiare fra 13.001 e 30.000 euro. La norma impone altresì l'esenzione dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio (comma 262). Si segnala, inoltre, che non sono espressamente menzionati nella legge gli studenti part-time per i quali le disposizioni normative andrebbero opportunamente adattate. A fronte di tali nuove norme, valide solo per gli atenei statali, l'art. 1 c. 265 prevede che: "Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso". Lo Stato si fa quindi carico, per la prima volta anche se solo parzialmente, del mancato gettito

1.1. Esoneri totali

Ai sensi del comma 255 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del D.lgs. n. 68/20124 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

contributivo di studenti borsisti o idonei alla borsa DSU e, a partire dall'a.a. 2017/18, degli studenti produttivi e regolari con ISEE inferiore a 13.001 euro. È evidente che il provvedimento di esenzione e/o calmieramento è volto a perseguire condivisibili e da più parti auspicate politiche di sostegno al diritto allo studio per gli studenti meno abbienti, nonché ad ottenere effetti di redistribuzione e maggiore progressività del carico contributivo. Non si può però escludere che alcune università statali potrebbero trovarsi nella condizione di non poter compensare i mancati introiti per il calmieramento o l'esenzione attraverso politiche redistributive della contribuzione studentesca. In tali casi la norma si tradurrebbe in un effettivo minor gettito. Inoltre, lo stimolo indotto dalla legge 232/2016 - e da numerosi altri provvedimenti che disciplinano l'erogazione di servizi di welfare state - a presentare l'ISEE familiare, unito all'obbligo di valutare la produttività studentesca, in prospettiva potrebbe avere come effetto un positivo incremento degli studenti attivi e regolari con ISEE inferiore ai 30.000 euro e, quindi, beneficiari di esenzioni totali o di riduzioni. Ciò potrebbe condurre nel futuro ad un numero maggiore di studenti esentati da ogni contribuzione, con ricadute difficilmente prevedibili sulla sostenibilità economica del provvedimento per gli atenei statali. Inoltre, poiché sussistono incertezze circa il numero effettivo degli studenti beneficiari di borse di studio (non sempre i dati sono in possesso delle università) e degli studenti con ISEE inferiore a 13.001 euro per gli anni successivi al 2016, è necessario tenere conto che molte università statali potrebbero tutelarsi per il potenziale mancato gettito innalzando eccessivamente la contribuzione studentesca per gli studenti che non rientrino nelle esenzioni citate. Viste le considerazioni sopra riportate e considerato l'effetto che la cosiddetta "no tax area" sta producendo sui regolamenti per le contribuzioni studentesche, è opportuno aumentare le tutele per gli studenti e per gli atenei rendendo la fascia tra 13.001 e 30.000 euro di ISEE più chiaramente calmierata, garantendo opportune tutele per gli altri studenti e fornendo a regime un rimborso in FFO coerente con il mancato gettito - da monitorare in itinere - per non compromettere la sostenibilità economica prospettica degli atenei pubblici.

⁴ Si ricorda che <u>oltre agli esoneri introdotti dalla legge di bilancio per l'anno 2017</u>, l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi è concesso agli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio (requisiti che devono essere definiti, ai sensi dell'art. 7, co. 7, con un decreto interministeriale non ancora intervenuto), agli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, agli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), agli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

Le università statali e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente ulteriori esoneri, totali o parziali, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, di studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, o di studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.000 euro. Per le modalità di calcolo dell'ISEE, si fa riferimento all'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nonché all'art. 2-sexies del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016) che, nelle more dell'adozione delle modifiche al D.P.C.M. n. 159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, ha introdotto una disciplina transitoria per il calcolo dell'ISEE, citando esplicitamente anche le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25

Restano, invece, ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 68/2012 (che si aggiungeranno, dunque, agli esoneri e ai limiti massimi previsti dall'articolo in esame), nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

La disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio è recata dall'art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995, come modificata, con riferimento ai soli importi (indicati nel co. 21), dall'art. 18, co. 8, dello stesso D.Lgs. 68/2012.

In base alla normativa vigente, gli studenti universitari sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo è determinato dalle regioni (o dalle province autonome), a partire dalla misura minima, rapportata alla condizione economica, di \in 120 ed entro il limite massimo di \in 200 (da aggiornare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato): ove non si proceda a tale determinazione, la tassa è dovuta nella misura di \in 140. Le regioni (e le province autonome) concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi; sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. Il gettito della tassa è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore.

Con riferimento alla tassa regionale per il diritto allo studio, si specifica, inoltre, che la stessa deve essere pagata da tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, co. 22, della L. 549/1995 (e non anche degli studenti che rientrano nella c.d "no tax area").

Si evidenzia, tuttavia, che un ulteriore caso di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio è previsto dall'art. 1, co. 283, per gli studenti che fruiscono delle (nuove) borse nazionali per il merito e la mobilità.

CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Pertanto, il contemporaneo possesso da parte dello studente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), determina l'esonero totale dalla contribuzione studentesca universitaria per gli iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di uno e con reddito ISEE fino ad euro 13.000,00.

Ai sensi del comma 256, nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare e' quello di cui al comma 255, lettera a), ovvero il reddito I.S.E.E. inferiore o uguale a 13.000 euro.

1.2. Esoneri parziali (tetto alla contribuzione universitaria studentesca)

Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di 30.000 euro.

In particolare:

- I. comma 257, per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro, e che soddisfano i requisiti di cui alle lett. b) e c) del comma 255 (studenti in corso +1° F.C. con raggiungimento CFU) il contributo non può superare il 7% della quota ISEE eccedente 13.000 euro;
- II. comma 258, per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 euro, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c) del comma 255 (studenti fuori corso con

raggiungimento CFU ed ISEE pari o inferiore a 13.000) - il contributo è pari a 200 euro;

III. comma 258, per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), - (studenti fuori corso con raggiungimento CFU ed ISEE superiore a 13.000 e fino a 30.000) - il contributo non può superare quello determinato ai sensi del primo punto, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro.

In particolare il meccanismo di cui ai punti II. e III. si desume dalla lettura del comma 258 che testualmente recita "258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non puo' superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro."

Ai sensi del comma 264, a decorrere dall'a.a. 2020/21, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle disposizioni introdotte.

3. Contesto normativo - Regolamenti universitari in materia di contribuzione studentesca

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale – che, come già detto, può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio - sono stabiliti nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università

statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività (comma 254).

Ai sensi del comma 259 il regolamento può disporre, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, e stabilisce, altresì, le modalità di versamento del contributo in una o più rate e le maggiorazioni dovute per i ritardati pagamenti.

4. Contesto normativo - Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO)

In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (art. 5 della L. 537/1993, cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR) è incrementato – a seguito delle modifiche apportate alla Camera – di 55 milioni di euro per il 2017 e di 105 milioni di euro annui dal 2018.

A decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/17, tali risorse sono ripartite tra le università statali, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012, cui si aggiunge, dal 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo 5.

-

⁵ L'art. 8 del D.Lgs. 42/2012 definisce il costo standard unitario di formazione per studente in corso come il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. Per il triennio 2014-2016, il costo standard per studente in corso è stato definito con DI 9 dicembre 2014, n. 893.

Si segnala al riguardo l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale dell'11 maggio 2017, n. 104, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012, nonché dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo limitatamente alla parte in cui, al comma 1, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard. Sostanzialmente si rimettono in discussione i criteri di determinazione del costo standard per cui gli atti finora emanati dal Ministro avrebbero dovuto avere carattere legislativo. Da ciò, per i profili che qui interessano, consegue incertezza circa la copertura finanziaria delle somme indicate al comma 267 della legge di bilancio, il che aumenta ulteriormente l'incertezza sulla esatta determinazione degli importi da attribuire agli Atenei a rimborso degli esoneri totali.

Ne consegue altresì dall'analisi del comma 267 che il numero di studenti che beneficeranno degli esoneri parziali del contributo onnicomprensivo non influirà sulla ripartizione delle risorse incrementali del FFO.

5. L'attuale sistema UniParthenope di contribuzione studentesca universitaria

Come è noto l'attuale sistema di contribuzione studentesca universitaria dell'Università Parthenope è stato adottato nel giugno 2016 con decorrenza dall'anno accademico 2016-2017.

Esso è incentrato sul sistema delle classi di reddito I.S.E.E., in numero di 17, come di seguito sinteticamente riportato

I $RATA$	II RATA


N. Fascia Reddito ISEE	IMPORTO REDDITO ISEE DA €	IMPORTO REDDITO ISEE FINO Α €	CORSI NON SCIENTIFICI	STUDENTE IN CORSO	STUDENTE MERITEVOLE	STUDENTE PART- TIME	STUDENTE FUORI CORSO - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO F.C PER MAX 4 ANNI
1	0	7.300,70	€ 220,00	€ 139,00	€ 0,00	€ 69,50	+ € 100,00x max 4
2	7.300,71	7.373,71	€ 220,00	€ 145,00	€ 6,00	€ 72,50	+ € 100,00x max 4
3	7.373,72	7.535,93	€ 220,00	€ 153,00	€ 14,00	€ 76,50	+ € 100,00x max 4
4	7.535,94	7.807,22	€ 220,00	€ 164,00	€ 25,00	€ 82,00	+ € 100,00x max 4
5	7.807,23	8.213,20	€ 220,00	€ 178,00	€ 39,00	€ 89,00	+ € 100,00x max 4
6	8.213,21	8.788,12	€ 220,00	€ 195,00	€ 56,00	€ 97,50	+ € 100,00x max 4
7	8.788,13	9.579,05	€ 220,00	€ 217,00	€ 78,00	€ 108,50	+ € 100,00x max 4
8	9.579,06	10.651,91	€ 220,00	€ 244,00	€ 105,00	€ 122,00	+ € 100,00x max 4
9	10.651,92	12.100,57	€ 220,00	€ 278,00	€ 139,00	€ 139,00	+ € 100,00x max 4
10	12.100,58	14.060,86	€ 220,00	€ 320,00	€ 181,00	€ 160,00	+ € 100,00x max 4
11	14.060,87	16.732,42	€ 220,00	€ 374,00	€ 235,00	€ 187,00	+ € 100,00x max 4
12	16.732,43	20.413,55	€ 220,00	€ 442,00	€ 303,00	€ 221,00	+ € 100,00x max 4
13	20.413,56	25.557,77	€ 220,00	€ 530,00	€ 391,00	€ 265,00	+ € 100,00x max 4
14	25.557,78	32.867,29	€ 220,00	€ 646,00	€ 507,00	€ 323,00	+ € 100,00x max 4
15	32.867,30	43.450,56	€ 220,00	€ 799,00	€ 660,00	€ 399,50	+ € 100,00x max 4
16	43.450,57	59.092,76	€ 220,00	€ 1.004,00	€ 865,00	€ 502,00	+ € 100,00x max 4
17	59.092,77		€ 220,00	€ 1.281,00	€ 1.142,00	€ 640,50	+ € 100,00x max 4
	NO ISEE (p	ari alla fascia 17)					
*			€ 220,00	€ 1.281,00	€ 1.142,00	€ 640,50	+ € 100,00x max 4

* Gli studenti che non si avvalgono della possibilità di dichiarare il valore del reddito ISEE sono collocati in 17[^] Fascia e tenuti al pagamento dei relativi importi.

Si ricorda inoltre che per gli studenti iscritti o immatricolati ai corsi a carattere scientifico, alla prima rata si aggiunge il contributo fisso di €. 80,00 per l'utilizzo dei laboratori, da versare unitamente alla tassa regionale per il diritto allo studio (L. n.549 del 28.12.1995 art.3 e D. Lsg. n.68 del 29/03/2012).

Di seguito si rappresenta graficamente l'attuale sistema della contribuzione studentesca basato sulle classi di reddito I.S.E.E, prima dell'applicazione di riduzioni ovvero maggiorazioni (merito per studenti in corso ovvero maggiorazioni per fuori corso)

Grafico 1



I requisiti di merito sono di seguito esposti:

Importo merito	€ 139,00
	voto diploma 54- 60/60
Immatricolati	voto diploma 90-100/100
Iscritti al II anno CFU maturati al 30/09/2016	Da 40 CFU in su
Iscritti al III anno CFU maturati al 30/09/2016	Da 100 CFU in su

Non è previsto alcun merito per gli iscritti a tempo parziale e come II titolo, nonché per i discenti dei Corsi di Laurea Magistrale di II livello, per gli iscritti ad anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per i trasferiti e per quanti effettuano passaggi interni nell'anno in cui tale trasferimento o tale passaggio viene effettuato.

Nel computo del merito non rientrano i CFU riconosciuti per adesione a convenzioni, per valutazione di carriere pregresse di rinunciatari e decaduti, o comunque maturati a seguito di esami non sostenuti.

Infine si ricorda che gli studenti iscritti fuori corso dal II° anno sono tenuti al pagamento di ulteriori € 100,00 per ogni anno fuori corso fino ad un massimo di 4 anni (400,00€).

Conseguentemente si ha che per gli studenti in corso (+ 1° f.c.) l'importo massimo della contribuzione, prima dell'applicazione dell'eventuale merito, è pari ad \in 1.501,00 (salvo contributo scientifico di \in 80,00) mentre per lo studente fuori corso l'importo massimo della contribuzione è pari ad \in 1901,00, (salvo contributo scientifico di \in 80,00).

6. Il nuovo sistema UniParthenope di contribuzione studentesca universitaria

6.1. Vincoli ed opportunità

In un contesto socio-economico quale è quello in cui insiste l'Università degli studi Parthenope si è necessariamente tenuto conto dell'inopportunità di apportare sensibili variazioni alla contribuzione universitaria del singolo studente; anzi la proposta in esame tende al conseguimento, là dove possibile, di minimi scostamenti - prima dell'applicazione dell'eventuale merito di cui ai commi 255 e ss. - della contribuzione del singolo studente se a riferimento si prendono gli importi riferiti ai valori minimi e massimi delle attuali fasce di contribuzione.

Allo stesso tempo occorre tenere conto che l'istituzione del contributo onnicomprensivo comporta la caducazione di alcune tipologie di contributi (ad esempio quella relativa alla tassa di laurea).

Anche a tale riguardo non va trascurato che, come espressamente richiesto al comma 259, il nuovo sistema di contribuzione deve tendere altresì alla invarianza di gettito.

È evidente poi come l'introduzione dell'esonero totale da ogni contribuzione (salvo imposte, bolli e tassa regionale per il diritto allo studio) per quegli studenti immatricolati (primo anno) con reddito I.S.E.E. non superiore ad € 13.000,00 pone sullo stesso piano la generalità delle istituzioni universitarie statali consentendo a tale tipo di studente ampia scelta nella selezione dell'Università presso cui immatricolarsi.

Al riguardo si precisa che alla data di redazione della presente relazione non si hanno informazioni sulle decisioni assunte dagli altri Atenei campani sulla contribuzione studentesca e in particolare sui relativi importi di contribuzione unitaria.

Va sottolineato anche che l'attuale sistema di contribuzione in uso presso l'ateneo, basato sulle 'classi di reddito I.S.E.E.', comporta spesso un sensibile aumento dell'importo della contribuzione unitaria quando lo studente viene collocato, per piccoli importi, in una fascia contributiva superiore6. Ciò rappresenta un evidente limite del sistema della contribuzione per classi di reddito I.S.E.E.; limite che si è inteso superare con l'introduzione di un metodo basato su un calcolo 'continuo' degli importi di contribuzione unitaria quale potrebbe essere ad esempio quello derivante dall'applicazione di una funzione continua. In tale caso si hanno importi di contribuzione unitaria basati sull'effettivo reddito I.S.E.E. neutralizzando l'effetto 'salto di classe ISEE'.

Il nuovo sistema di contribuzione insieme al meccanismo degli esoneri, totali e parziali, è stato poi considerato con riguardo ad alcune variabili:

- modalità operative da attuare con riferimento al momento della determinazione dell'esatto importo e relativo incasso della contribuzione unitaria direttamente dipendente dalla tempistica di acquisizione dell'informazione circa il reddito I.S.E.E. dello studente;
- gettito e tempistica dei flussi;
- · conseguente determinazione del numero di rate da prevedere e relative scadenze di pagamento coordinate con le scadenze iscrizione/immatricolazione ai vari tipi di corsi di studio (L ed LM);

In seguito si dirà più compiutamente sul numero di rate e sulle scadenze relative ai pagamenti.

⁶ Ci si può collocare nella fascia successiva anche in conseguenza di un reddito superiore di un solo centesimo di euro a cui può corrispondere un incremento dell'importo unitario anche superiore a 250 euro.

Con riferimento agli esoneri totali e parziali sono state attentamente valutate le conseguenze dei diversi meccanismi utilizzabili con riferimento alle modalità e tempistiche della corretta determinazione del contributo unitario degli studenti esonerati:

- sistema basato sull'acquisizione dell'I.S.E.E. all'atto della immatricolazione/iscrizione che consenta l'esatta determinazione degli importi unitari di contribuzione studentesca senza ricorrere quindi ad eventuali rimborsi;
- 2. sistema basato sull'incasso in misura forfetaria di un determinato importo per studente (es. sulla I rata) e successivamente determinare ed incassare, all'esito dell'acquisizione dell'I.S.E.E., con rata/e successive, l'esatta contribuzione unitaria mediante i consequenziali rimborsi/conguagli unitari per studente.

Considerando che la terminologia utilizzata dal Legislatore (esonero) conduce a ritenere che l'utilizzo del sistema del rimborso non sia perfettamente rispondente al dettato della disposizione normativa, si ritiene doveroso evidenziare peraltro che l'introduzione di un meccanismo di rimborso determinerebbe un forte aggravio dei processi che non consente di ritenere fattibile tale soluzione dato l'esiguo numero del personale afferente alle Segreterie Studenti.

Con riguardo al sistema di incasso della contribuzione studentesca nel suo insieme - nelle sue varie forme applicative, ordinaria ovvero con esoneri - un'applicazione della prima ipotesi che prevedesse il differimento dell'incasso nel successivo anno finanziario potrebbe determinare il problema di dover dare copertura alla mancata entrata nell'e.f. 2017 da tasse a.a. 2017-20187.

⁷ In tale caso, a regime si avrebbe quindi concordanza di gettito dell'anno finanziario rispetto a quello riferito all'anno accademico. (Tale evenienza si avrebbe se ad es. nell'e.f. 2017 si incamerasse la sola seconda rata dell'a.a. 16/17.

Infine si è valutata la possibilità di rendere obbligatoria l'acquisizione del dato ISEE al momento dell'immatricolazione/iscrizione con conseguente calcolo dell'importo unitario e relativo pagamento; possibilità che è stata analizzata in funzione della tempistica e dei relativi termini delle immatricolazioni ed iscrizioni tenuto conto dei tempi di rilascio dell'I.S.E.E.8 (la cui cquisizione può richiedere anche 15gg). A tale ultimo riguardo si rappresenta che sarà necessario procedere all'adeguamento del sistema gestionale ESSE3 nella parte relativa al processo on line di immatricolazione e iscrizione dovendo quest'ultimo prevedere a monte la procedura finalizzata all'acquisizione del dato I.S.E.E.

Parimenti è stato considerato il limite massimo alla contribuzione unitaria, oltre il quale, a maggiori redditi I.S.E.E. corrisponderebbe il medesimo importo di contribuzione.

6.2. Contribuzione studentesca con applicazione di una funzione continua – $\sqrt[5]{\text{ISEE}^2}$

All'esito dell'analisi sopra riportata si è proceduto alla simulazione di un sistema della contribuzione studentesca universitaria mediante l'applicazione di una funzione continua $\sqrt[3]{ISEE^2}$.

La base dati utilizzata si riferisce al collettivo studenti dell'anno accademico 2016-2017 tenuto conto del rispettivo reddito I.S.E.E., dell'anno di iscrizione e dei CFU conseguiti per gli eventuali esoneri.

Infatti si è valutato di prevedere una prima rata 2017-2018 da incassare entro il 05 novembre relativa alla sola imposta di bollo e tassa regionale (non costituenti gettito da contribuzione per l'Ateneo) per poi concentrare il gettito da contribuzione universitaria nei primi mesi dell'anno successivo al momento della esatta determinazione del contributo unitario successivamente allo spirare del termine di acquisizione del dato I.S.E.E.

⁸ Si ricorda che dall'anno 2016 il dato I.S.E.E viene acquisito in cooperazione applicativa direttamente dalla banca dati INPS previa sottoscrizione da parte dello studente della D.S.U. presso il CAF e autorizzazione on line all'Ateneo.

Preliminarmente si riporta di seguito un confronto tra gli importi scaturenti dalla applicazione della funzione continua con riferimento precipuo ai valori minimi e massimi di reddito I.S.E.E. contenuti nelle diverse classi di reddito dell'attuale sistema di contribuzione studentesca, al netto del contributo scientifico


Fascia Reddito ISEE	Valore minimo classe ISEE	Valore massimo classe ISEE	Contributo a.a. 16/17 per fascia	Contributo con apolicazione sul volore minino classe	Contributo con apsticazione sul volore massimo classe
1	0	7.300,70	€ 359,00	0	376
2	7.300,71	7.373,71	€ 365,00	376	379
3	7.373,72	7.535,93	€ 373,00	379	384
4	7.535,94	7.807,22	€ 384,00	384	394
5	7.807,23	8.213,20	€ 398,00	394	407
6	8.213,21	8.788,12	€ 415,00	407	426
7	8.788,13	9.579,05	€ 437,00	426	451
8	9.579,06	10.651,91	€ 464,00	451	484
9	10.651,92	12.100,57	€ 498,00	484	527
10	12.100,58	14.060,86	€ 540,00	527	583
11	14.060,87	16.732,42	€ 594,00	583	654
12	16.732,43	20.413,55	€ 662,00	654	747
13	20.413,56	25.557,77	€ 750,00	747	868
14	25.557,78	32.867,29	€ 866,00	868	1026
15	32.867,30	43.450,56	€ 1.019,00	1026	1236
16	43.450,57	59.092,76	€ 1.224,00	1236	1517
17	59.092,77		€ 1.501,00	1517	1517
*			€ 1.501,00		

Ne consegue pertanto che con l'applicazione della funzione continua, a parità di reddito I.S.E.E., e con riferimento ai valori minimi e massimi delle attuali classi di reddito si può avere un aumento ovvero una diminuzione del contributo. In particolare con riferimento alla prima classe di reddito si può ben

comprendere come tale sistema di calcolo sia più equo per gli studenti interessati (fermo restando l'opportunità di valutare l'introduzione di un importo minimo di contribuzione). Con riferimento ai valori minimi delle classi di reddito si evidenzia inoltre che il nuovo sistema di calcolo comporta di norma una diminuzione del contributo unitario. Il sistema nel suo complesso va peraltro considerato anche avuto riguardo al riportato intento di neutralizzare l'effetto 'salto di fascia'. Infine non va tralasciato, per i redditi I.S.E.E. inferiori a euro 30.000,00, il beneficio che sarà conseguito dagli studenti 'meritevoli' per effetto dell'applicazione degli eventuali esoneri totali e parziali, di cui si dirà a breve.

Con l'aiuto del grafico che segue si intende dare una prima rappresentazione degli effetti della contribuzione con funzione continua anche in rapporto all'attuale sistema delle classi di reddito I.S.E.E., e agli esoneri totali e parziali previsti dalla legge di bilancio il cui funzionamento è stato sopradescritto.

Grafico 2



Sull'asse delle ordinate gli importi di contribuzione; sull'asse delle ascisse i redditi I.S.E.E.

- A La curva in colore verde rappresenta la funzione continua, che troverà applicazione per gli studenti in corso (+I° FC) non produttivi CFU e agli studenti in corso (+I° FC) con reddito ISEE superiore a 30.000,00;
- B La curva in colore blu (a gradini) rappresenta l'attuale sistema per classi di reddito I.S.E.E.;
- C- La curva in colore grigio rappresenta la contribuzione degli studenti **D** fuori corso 'produttivi' CFU fino al valore di reddito I.S.E.E pari a 30.000;

D – La curva in colore rosso rappresenta la contribuzione per gli studenti in corso (+1° FC) 'produttivi' CFU fino al valore di reddito I.S.E.E pari a 30.000.

E – La curva in colore rosa rappresenta la contribuzione degli studenti fuori corso (dal II° FC), che troverà applicazione per gli studenti fuori corso (dal II° FC) non produttivi CFU e per gli studenti fuori corso (dal II° FC) con reddito ISEE superiore a 30.000,00.

Da un primo esame si osserva che l'andamento della curva relativa alla funzione continua $\sqrt[3]{ISEE^2}$ e l'andamento degli importi riferiti ai valori minimi e massimi delle attuali classi di reddito sono crescentemente concordanti; vi è similitudine degli incrementi della contribuzione unitaria confrontando il valore successivo rispetto al precedente.

Si evidenzia poi che dall'analisi del sistema degli esoneri parziali emerge che i rispettivi limiti massimi disposti dalla Legge (redditi I.S.E.E. tra 13.000 e 30.000, in corso con merito e contribuzione max pari al 7%, e fuori corso con merito con contribuzione max pari al 7%+(7%/2)) non potranno essere presi in considerazione in quanto gli attuali importi unitari della contribuzione sono sensibilmente inferiori ai valori massimi indicati dalla legge, salvo diversa decisione di incrementare sensibilmente il livello 'ordinario' della contribuzione studentesca unitaria.

A tale ultimo riguardo si sottolinea che nella elaborazione del nuovo sistema di contribuzione si è tenuto conto anche della mozione 13.12.2016, sul tema in argomento, del Consiglio Nazionale degli Studenti con la quale si richiedeva al Ministero di adoperarsi "con ogni mezzo, nel rispetto dell'autonomia universitaria, affinchè il tetto massimo (7%, ndr) imposto dal sopra citato art. 1 al contributo onnicomprensivo non venga interpretato come valore verso il quale far convergere il contributo stesso all'interno del processo di revisione delle norme sulla contribuzione studentesca degli atenei richiesto dal medesimo art. 1".

Consequenzialmente ai fini del calcolo della contribuzione studentesca degli studenti produttivi CFU in corso e fuori corso si è assunto quale riferimento percentuale il valore del 3,7%; valore sensibilmente inferiore a quello massimo previsto dalla legge. Pertanto si ottengono le seguenti formule di calcolo:

- (I.S.E.E.-13.000)*3,7%, per gli Studenti produttivi CFU in corso + I° F.C.
- (I.S.E.E.-13.000)*((3,7%)+(3,7%/2)), per gli Studenti produttivi CFU Fuori Corso (dal II° F.C.)

Con riferimento alle curve relative alla contribuzione unitaria degli studenti produttivi CFU fino al reddito I.S.E.E. di euro 30.000,00 si precisa che:

Gli studenti in corso (+1° FC), produttivi CFU e con reddito I.S.E.E. fino a 13.000 beneficeranno dell'esonero totale da ogni contribuzione previo conseguimento dei CFU utili all'esonero; si osservi la curva 'D' in colore rosso che si colloca sull'asse delle ascisse fino al predetto valore (Importo contribuzione pari a ZERO, salvo bollo e tassa regionale).

La stessa tipologia di studenti meritevoli in corso (+1° FC) il cui reddito I.S.E.E è compreso tra 13.001 e 30.000 euro beneficeranno di un esonero parziale dato dalla differenza rispetto ai corrispondenti valori della funzione continua, si osservi la curva 'D'. In particolare il contributo unitario di detti studenti sarà calcolato sulla base della formula (I.S.E.E.-13.000)*3,7%. (es. reddito I.S.E.E. pari a € 15.100 = contributo omnicomprensivo pari a € 77,70)

Tale ultimo meccanismo troverà applicazione anche per gli studenti del primo anno con reddito tra 13.000,01 e 30.000. Si precisa che, per tale tipologia di studenti, le disposizioni normative non recano indicazioni. Si è inteso quindi equiparare gli immatricolati (primo anno) con reddito da 13.001 a 30.000 agli studenti in corso (+1° FC), produttivi CFU.

Gli studenti fuori corso, produttivi CFU e con reddito I.S.E.E. fino a 30.000 euro beneficeranno di un esonero parziale (si osservi la curva 'C') dato dalla differenza rispetto ai corrispondenti valori della funzione continua. In particolare il contributo unitario di detti studenti sarà calcolato sulla base della formula (I.S.E.E.-13.000)*((3,7%+((3,7%/2))) con un valore minimo pari ad \in 200,00 se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00. (es.1 reddito I.S.E.E. pari a \in 15.100 = contributo omnicomprensivo teorico pari a \in 115,5, effettivo pari ad \in 200,00; es. 2 reddito I.S.E.E. pari a \in 17.100 = contributo omnicomprensivo pari a \in 227,55).

Più in generale ciò significa che, come accennato in fine del paragrafo 6.1, la contribuzione degli studenti in corso (+1° FC) che beneficiano di esoneri parziali deve necessariamente essere inferiore sia alla contribuzione degli studenti fuori corso meritevoli con reddito I.S.E.E. fino a 30.000,00, sia ovviamente agli importi che si attestano sulla curva della funzione continua (curva 'A').

E' utile ricordare che gli studenti dell'Ateneo che per l'a.a. 2016/2017 hanno presentato la dichiarazione ISEE e pagato la seconda rata sono in totale circa 7.400 di cui circa 5.940 (1'80%) possiedono redditi ISEE non superiori a 30.000,00 euro.

Ciò dimostra innanzitutto che i redditi (ISEE) di buona parte degli studenti dell'Ateneo sono relativamente bassi ma anche che un rilevante numero di studenti potranno potenzialmente beneficiare degli esoneri totali e di quelli parziali, questi ultimi calcolati sulla base di una aliquota sensibilmente inferiore a quanto previsto nel massimo dalla legge di bilancio (3,7% anziché 7%).

Gli studenti che hanno pagato la II Rata 2016/2017 e preferito non comunicare il dato ISEE sono in totale circa 2.530. Al riguardo si ricorda che tali studenti hanno pagato l'importo massimo della contribuzione pari ad 1.501,00 per un reddito ISEE teorico di euro 59.092,76 (oltre contributo scientifico e

maggiorazione fuori corso se dovute); a tali condizioni con l'applicazione della formula $\sqrt[3]{ISEE^2}$ pagherebbero circa 1.517 euro.

La Funzione continua ³/ISEE² consequenzialmente troverà applicazione per:

- a. quegli studenti in corso non produttivi CFU, con un importo minimo di euro 200,00 se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00;
- b. per gli immatricolati (primo anno) con reddito I.S.E.E. superiore a 30.000,00;
- c. per gli studenti fuori corso non produttivi CFU (senza distinzione di reddito I.S.E.E.) ai quali sarà applicata una maggiorazione del 10% (in analogia a quanto attualmente avviene, v. sopra par. 5 ed in conformità all'art. 5 del DPR 306/1997), con un importo minimo di euro 200,00 se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00.

Con particolare riferimento al punto c) si precisa che la previsione dell'importo minimo di euro 200,009 consente di evitare che lo studente fuori corso produttivo CFU paghi un contributo maggiore del corrispondente studente fuori corso 'non produttivo'. Riguarda sostanzialmente i redditi I.S.E.E. fino a circa 2.456,00€ laddove le due tipologie di studenti si collocheranno sul contributo pari a 200,00 euro. Superata tale soglia di circa 2.456 euro di reddito I.S.E.E. gli studenti fuori corso produttivi CFU pagheranno in misura inferiore rispetto ai fuori corso non produttivi CFU.

-

⁹ Previsto per gli studenti fuori corso 'non produttivi CFU' se dal calcolo derivante dalla funzione continua maggiorato del 10% consegua un importo inferiore. Es. reddito I.S.E.E. pari a €1.700 = contributo omnicomprensivo da $\sqrt[3]{\text{ISEE}^2}$ +(10% di $\sqrt[3]{\text{ISEE}^2}$) pari a € 156,2 e contributo effettivo pari a €200,00.

Infine tutti gli studenti in corso (+1°F.C.) non produttivi CFU e gli studenti immatricolati (primo anno) con reddito I.S.E.E superiore a \in 30.000, saranno tenuti al pagamento del contributo omnicomprensivo calcolato sulla base della formula $\sqrt[3]{ISEE^2}$, con un importo minimo di euro 200 se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00.

Si ricorda poi che l'eventuale importo minimo pari a 200,00 euro per gli studenti in corso e fuori corso 'non produttivi CFU' si colloca al di sotto dell'attuale importo della I Rata di euro 220,00 che attualmente si applica alla generalità degli studenti.

In analogia a quanto avviene in sede di dichiarazione dei redditi 10 è prevista una soglia di esenzione, per importi inferiori ad euro 12,00, dal pagamento del contributo spettante agli studenti immatricolati e agli studenti in corso produttivi CFU e con reddito superiore a 13.000,00. Dalle elaborazioni si evince che si tratta di un collettivo di circa 55 studenti per un importo complessivo (esentato) pari a circa 320,00 euro.

Gli studenti ripetenti saranno trattati alla stregua degli studenti in corso non produttivi CFU.

Si ricorda che saranno oggetto di rimborso MIUR i soli esoneri totali.

Il tetto massimo di contribuzione è pari ad euro 2.000,00 corrispondente ad un reddito ISEE di circa 90.000 euro con applicazione della formula $\sqrt[3]{ISEE^2}$.

Di seguito si riepilogano le varie tipologie di studenti e i relativi meccanismi di calcolo della contribuzione:

	Tipolo gia student e	Reddito I.S.E.E.	Requisito Produttiv ità CFU	Importo Contributo	Tipo esonero	Importo minimo / soglia esenzione	Note su Importo minimo	Bollo e tassa reg
A	Primo anno (immat ricolat	Fino a 13.000,00	Da non valutare	0,00	Totale			Si

¹⁰ V. Istruzioni alla compilazione del 730

-

	,	T		Τ	1	Τ	Γ	<u> </u>
	0)							
В	Primo anno (immat ricolat o)	Da 13.000,01 a 30.000,00	Da non valutare	(I.S.E.E 13.000)*3, 7%	Parziale	12,00 Euro - soglia esenzione al di sotto della quale il contributo non è dovuto	Contribut o non dovuto per importo complessi vo inferiore a 12,00 euro	Si
С	Primo anno (immat ricolat o)	Da 30.000,01	Da non valutare	∛([[ISEE]]^2	Nessuno	non ricorre ipotesi		Si
D	In Corso dal II° + I° anno F.C	Fino a 13.000,00	Si, con produzio ne CFU	0,00	Totale			Si
E	In Corso dal II° + I° anno F.C	da 13.000,01 a 30.000,00	Si, con produzio ne CFU	(I.S.E.E 13.000)*3, 7%	Parziale	12,00 Euro - soglia esenzione al disotto della quale il contributo non è dovuto	Contribut o non dovuto per import complessi vo inferiore a 12,00 euro	Si
F	In Corso dal II° + I° anno F.C	1.Tutti i redditi ISEE 2. Studenti con reddito superiore a 30.000	1. No, non soddisfa produzio ne CFU 2. Non rileva	∛([[ISEE]]^2	Nessuno	200,00	se dall'appli cazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00	Si
G	Fuori Corso dal II° anno	Fino a 30.000	Si, con produzio ne CFU	I.S.E.E 13.000*(3, 7%+3,7%/2	Parziale	200,00		Si
Н	Fuori Corso dal II° anno	1.Tutti i redditi ISEE 2. Studenti con reddito superiore a 30.000	1. No, non soddisfa produzio ne CFU 2. Non rileva	∛([ISEE] ^2) + ((∛([ISEE] ^2) *(10%))	Nessuno	200,00	se dall'appli cazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00	Si

Gli studenti contraddistinti alle lettere A) ed E) della soprariportata tabella non saranno tenuti al versamento del contributo se dal relativo calcolo consegue un importo totale inferiore a 12,00 euro.

Si informa inoltre che è in avanzata fase di elaborazione un "simulatore" del contributo onnicomprensivo che molto probabilmente sarà messo a disposizione di famiglie e studenti, attraverso pubblicazione sul sito di Ateneo, contestualmente all'approvazione della proposta in esame. Tale strumento consentirà di fornire una informazione esaustiva sul contributo dovuto da ogni studente.

Si riporta infine la stima relativa al gettito derivante dall'applicazione del sistema basato sul calcolo $\sqrt[3]{ISEE^2}$ su base dati 2016 al 05.05.2017 comprensivo degli esoneri totali e parziali. Si precisa che il dato relativo all'ammontare degli esoneri totali è calcolato in rapporto alla formula $\sqrt[3]{ISEE^2}$. Inoltre è valutato sulla base dati 2016 al lordo delle cessazioni a vario titolo che si potranno avere nel corso 2017-2018.

Stima con tetto 2000 per lo studente, nel DB (2016) gli studenti no dichiarazione isee sono stati valorizzati a 59.092,77, contributo a 59.092,76 pari a 1517

A Gettito UniParthenope dopo applicazione merito ϵ 10.651.881

B esoneri totali (rimborso MIUR) ϵ 827.805

C esoneri parziali ϵ 1.020.490

D gettito totale stimato ϵ 12.500.176 ϵ 11.479.686

Il gettito derivante dagli studenti in corso si attesterebbe a circa € 6.908.387,00 (comprensivo quota esoneri totali) € che si ritiene rispettare il limite del 20% rispetto all'FFO; FFO che da ultimo decreto ministeriale ammonta a circa 37ML.

6.3. Termini immatricolazioni ed iscrizioni e Sistema e termini del pagamento della contribuzione studentesca

Ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo, dell'imposta di bollo e della tassa regionale sono stati previsti al massimo quattro eventi cosi distinti:

- · I evento: pagamento bollo e tassa regionale;
- · II evento: pagamento I Rata del contributo onnicomprensivo;
- · III evento: pagamento II Rata del contributo onnicomprensivo;
- · IV evento: pagamento III Rata del contributo.

Il termine di immatricolazione ed iscrizione è previsto al 31.10.2017 per i Corsi di Studio triennali e Magistrali a Ciclo Unico. Parimenti entro il 31.10.2017 viene stabilito il termine per l'iscrizione ai Corsi di studio Magistrali (biennali).

Il Termine di immatricolazione ai Corsi di studio Magistrali (biennali) è stabilito al 28.02.2018 con diverse modalità circa il pagamento della contribuzione.

Nei seguenti prospetti – che saranno allegati al Regolamento sulla contribuzione degli studenti - si riportano i termini relativi alle immatricolazioni ed iscrizioni, le scadenze dei pagamenti e gli eventi di pagamento distinti tra pagamento di bollo e tassa regionale e le rate del contributo onnicomprensivo.

A.A. 2017/2018 - U	UNIVÉRSITA' PAF AGAMENTI PER I	RTHENOPE CORSI DI	SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI - TERMINI PER LE IMMATRICO STUDIO TRIENNALI, E CORSI D CICLO UNICO	DLAZIONI,
Termini	Scadenze	Importi	Note	causale pagamento

Termine autorizzazione all'ateneo ad acquisire ISEE Termine Immatricolazione, iscrizione e pagamento Termine Pagamento Tassa Regionale e Bollo	entro il 31.10.2017	156,00	Si ricorda che lo studente ai fini del rilascio dell'ISEE da parte dell'INPS deve sottoscrivere la DSU presso un soggetto autorizzato. Successivamente mediante la procedura on line di immatricolazione/iscrizione deve autorizzare l'Ateneo ad acquisire in cooperazione applicativa il dato dall'INPS. Si ricorda di sottoscrivere la DSU con congruo anticipo al fine di consentire l'acquisizione del dato ISEE entro il termine di pagamento della I Rata. Lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo in misura massima pari ad € 2.000,00 (oltre bollo e tassa regionale) nel caso in cui non si avvalga della possibilità di dichiarare il reddito ISEE.	Tassa Regionale
I Rata contributo	entro il 20.12.2017	40%	-	Contributo
II Rata contributo	entro il 31.03.2018	30%	-	Contributo
III Rata contributo	entro il 31.05.2018	saldo	-	Contributo

ALLEGATO 'A' (PAG.2) AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI A.A. 2017/2018 – UNIVERSITA' PARTHENOPE - <u>TERMINI PER LE IMMATRICOLAZIONI E</u> <u>RELATIVI PAGAMENTI PER I CORSI DI STUDIO MAGISTRALI (BIENNALI)</u>

Termini	Scadenze	Importi	Note	Causale	
Termine autorizzazione all'ateneo ad acquisire ISEE per il diritto allo studio universitario	entro il		Si ricorda che lo studente ai fini del rilascio dell'ISEE da parte dell'INPS deve sottoscrivere la DSU presso un soggetto autorizzato. Successivamente mediante la procedura on line di immatricolazione/iscrizione deve autorizzare l'Ateneo ad acquisire in cooperazione applicativa il dato dall'INPS. Si ricorda di sottoscrivere la	Tassa Regionale	
Termine Immatricolazione	28.02.2018	156,00	DSU con congruo anticipo al fine di consentire	(€140,00) e Bollo (€16,00)	
Pagamento Tassa Regionale e Bollo			l'acquisizione del dato ISEE entro il termine di pagamento della I Rata. Lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo in misura massima pari ad € 2.000,00 (oltre bollo e tassa regionale) nel caso in cui non si avvalga della possibilità di di chiarare il reddito ISEE.		
I Rata Contributo	entro il	50%		Contributo	

	31.03.2018		
II Rata Contributo*	entro il 31.05.2018	50%	Contributo

ALLEGATO 'A' (PAG.3) AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI A.A. 2017/2018 – UNIVERSITA' PARTHENOPE - TERMINI PER LE ISCRIZIONI E RELATIVI PAGAMENTI PER I CORSI DI STUDIO MAGISTRALI (BIENNALI)

-		1		
Termini	Scadenze	Importi	Note	Causale
Termine autorizzazione all'ateneo ad acquisire ISEE per il diritto allo studio universitario	entro il 31.10.2017		Si ricorda che lo studente ai fini del rilascio dell'ISEE da parte dell'INPS deve sottoscrivere la DSU presso un soggetto autorizzato. Successivamente mediante la procedura on line di immatricolazione/iscrizione deve autorizzare l'Ateneo ad acquisire in cooperazione applicativa il dato dall'INPS. Si ricorda di sottoscrivere la	Tassa Regionale
Termine Iscrizione		156,00	DSU con congruo anticipo al fine di consentire l'acquisizione del dato ISEE	(€140,00) e Bollo (€16,00)
Pagamento Tassa Regionale e Bollo			entro il termine di pagamento della I Rata. Lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo in misura massima pari ad € 2.000,00 (oltre bollo e tassa regionale) nel caso in cui non si avvalga della possibilità di dichiarare il reddito ISEE.	
I Rata Contributo	entro il 31.03.2018	50%		Contributo
II Rata Contributo*	entro il 31.05.2018	50%		Contributo

6.4. Proposta articolato del Regolamento sulla contribuzione degli studenti

L'allegato Regolamento (all. F) di cui si propone l'approvazione tiene conto di quanto finora detto in materia di contribuzione studentesca, sistema di calcolo ed esoneri di cui alla Legge n. 232/2016.

Inoltre il regolamento contiene ulteriori disposizioni, tra le quali:

Con riferimento alle disposizioni riguardanti l'ISEE:

GRADUAZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERISTARIA (I.S.E.E.)

Gli studenti che intendono usufruire della graduazione del contributo onnicomprensivo annuale universitario, rispetto all'importo massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 4, devono essere in possesso di una attestazione ISEE calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente. La richiesta dell'ISEE va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

Il dato ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario viene raccolto dall'Università Parthenope, in cooperazione applicativa, dalla banca dati INPS con modalità telematica, previa autorizzazione all'Ateneo all'acquisizione dello stesso dato I.S.E.E. da parte dello studente mediante la procedura disponibile nell'area personale del portale studenti.

L'Ateneo non acquisirà il dato I.S.E.E. se dichiarato non conforme dall'I.N.P.S. In tal caso lo studente è tenuto a sanare la difformità.

Lo studente che non si avvale della facoltà di produrre l'attestazione I.S.E.E. o non provveda a sanarne la difformità è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in misura massima pari ad euro 2.000,00, oltre tassa regionale e imposta di bollo.

Lo studente che intenda richiedere all'ADISU la borsa di Studio ex D.Lgs 68/2012 è tenuto ad autorizzare l'acquisizione del dato ISEE secondo le procedure indicate al successivo art. 6. Lo studente è tenuto, nel caso in cui l'ADISU disponga la revoca della Borsa di studio, al versamento del contributo non pagato calcolarsi secondo 1e modalità di all'articolo 4. In da cui carenza dell'informazione relativa al dato ISEE il contributo da versare sarà uguale all'importo massimo della contribuzione di cui all'art. 4 ultimo comma.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici

Le attestazioni ISEE sono sottoposte a controlli mediante l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione, attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato tra l'Ateneo e la stessa Guardia di Finanza.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti la produttività dello studente ai fini degli esoneri di cui alla L. 232/2016:

CRITERI SULLA PRODUTTIVITA' DELLO STUDENTE (CFU) AI FINI DELLA GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

I Crediti Formativi Universitari indicati all'art. 4 del presente regolamento devono essere stati conseguiti dallo studente nei dodici mesi antecedenti la data

del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, anche in caso di passaggi di corso. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.

In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative (ulteriori conoscenze), derivanti da riconoscimenti parziali.

Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università Parthenope.

In caso di trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo.

Gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno rinunciato agli studi e gli studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti, e gli studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studio all'estero maturano il requisito di merito in funzione del numero di crediti riconosciuti, a tal fine si considerano i soli crediti superati nel corso di provenienza nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Non si dà luogo alla valutazione dei crediti riconosciuti agli studenti decaduti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti gli studenti stranieri si è introdotto l'esonero totale per gli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo nonché introdotto il contributo onnicomprensivo forfetario per gli studenti stranieri extracomunitari non residenti in Italia:

STUDENTI STRANIERI

Gli studenti stranieri, di cittadinanza extracomunitaria, non residenti in Italia e per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE, in ottemperanza a quanto stabilito nel c. 261 dell'art. 1 della legge 11 novembre 2016 n. 232, versano un contributo onnicomprensivo annuale, pari ad euro 1.000,00, oltre l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Il pagamento avviene secondo le scadenze ed il numero di rate indicate all'allegato 'A' al presente regolamento.

Gli studenti stranieri appartenenti ai Paesi in via di sviluppo, come risultanti nel D.M annualmente emanato dal MIUR, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo salvo l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Il pagamento avviene secondo la relativa scadenza indicata all'allegato 'A' al presente regolamento.

Per gli studenti cui viene riconosciuto lo status di profugo (Legge 15 ottobre 1991 n. 344) e/o di rifugiato (Decreto legislativo 28/1/2008 n. 25), l'Ateneo può stabilire l'esonero totale dalla contribuzione sulla base della valutazione espressa da una commissione nominata dal Rettore. Tale commissione valuta la condizione economica e l'idoneità a fruire dell'offerta didattica dell'Ateneo.

Per gli studenti stranieri residenti in Italia, la contribuzione è calcolata secondo i criteri di cui agli art. 4 e 5, sulla base dell'ISEE "Università" presentato.

Inoltre, sulla base di una specifica richiesta prodotta da alcuni rappresentanti degli studenti si è introdotta una particolare agevolazione per quegli studenti iscritti ed appartenenti allo stesso nucleo familiare ISEE. In particolare la disposizione concede a detti studenti una riduzione del 5% del contributo onnicomprensivo purché iscritti presso l'Ateneo Parthenope entro la

durata normale dei corsi di studio. Si precisa che dalle elaborazioni effettuate sui dati presenti in ESSE3 risultano per l'a.a. 2016/2017 circa 270 gruppi potenzialmente interessati dall'intervento. Il costo massimo, calcolato sulla misura massima del contributo onnicomprensivo e per un totale di circa 540 studenti, ammonterebbe ad euro 54.000. Si precisa tuttavia che il costo effettivo dovrebbe essere inferiore stante l'obbligo di presentazione del dato ISEE (che sappiamo essere sensibilmente inferiore ai 90.000 euro) nonché l'applicazione degli eventuali esoneri totali e parziali. Si riporta nel seguito il testo:

AGEVOLAZIONI

Lo studente iscritto all'Università Parthenope, componente del medesimo nucleo familiare I.S.E.E. di altro studente iscritto alla stessa Università, usufruisce entro la durata normale del corso di studio di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 4 del presente regolamento. Il beneficio è concesso a condizione che gli studenti siano inclusi nel medesimo nucleo familiare ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario acquisito secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. La riduzione è pari a: - 5% del contributo onnicomprensivo, per ogni studente interessato.

6.5. Altri interventi e disposizioni

Si propongono inoltre le seguenti disposizioni e interventi per il merito, in analogia a quanto disposto negli anni precedenti:

• termine immatricolazione a corsi singoli, entro il 31 marzo 2017;

la conferma del limite temporale del 31 marzo 2017 per la concessione delle deroghe ai sensi del vigente Regolamento Didattico.

PREMI DI LAUREA FINANZIATI DALL'ATENEO

Al fine di premiare i laureati meritevoli l'Ateneo ha previsto, come per l'anno scorso, l'assegnazione di un Premio di Laurea destinato anche ai laureati della triennale oltre che a quelli della Biennale e del ciclo unico, purché laureati dell'anno accademico 2016/2017 ed entro la sessione autunnale 2017.

Il premio sarà assegnato con apposito D.R. alla fine della sessione autunnale, secondo tre graduatorie:

- a) laureati dei corsi triennali, che si sono laureati al massimo un anno oltre la durata ordinaria del loro corso di studio (max 1 FC), per un massimo di 50 vincitori;
- b) laureati dei corsi biennali che si sono laureati al massimo un anno oltre la durata ordinaria del loro corso di studi (max 1 FC) per un massimo di 45 vincitori;
- c) laureati dei corsi Magistrali a ciclo unico che si sono laureati al massimo due anni oltre la durata del corso di studio (max 2 FC) per un massimo di 20 vincitori.

Sono esclusi da questo beneficio i trasferiti da altri Atenei, gli iscritti con riconoscimento di carriera pregressa, e coloro che si immatricolano per il conseguimento di un secondo titolo.

Questi i criteri per l'assegnazione:

Tipologia di cui alla lett. a)

Criterio di accesso voto di laurea minimo 100/110 e lode.

Criterio di selezione:

- 1) voto di laurea;
- 2) tempo di laurea più breve e, a parità, il più giovane di età;

In caso di ulteriore parità si procederà per estrazione a sorte.

Tale incentivazione, mirata a premiare gli studenti meritevoli, che si sono laureati nel più breve tempo, prevede una assegnazione di 300 € per laureato per al massimo 50 laureati, per un costo complessivo pari ad euro 15.000,00.

<u>Tipologia di cui alla lett. b)</u>

Criterio di accesso voto di laurea minimo 100/110 e lode.

Criterio di selezione:

- 1) voto di laurea
- 2) tempo di laurea più breve e, a parità, il più giovane di età.

In caso di ulteriore parità si procederà per estrazione a sorte.

Tale incentivazione, mirata a premiare gli studenti meritevoli, che si sono laureati nel più breve tempo possibile prevede un premio di 500 € per laureato per al massimo 45 laureati, per un costo complessivo pari ad euro 22.500,00.

Tipologia di cui alla lett. c)

Criterio di accesso voto di laurea minimo 100/110 e lode.

Criterio di selezione:

- 1) voto di laurea minimo 100/110 e lode;
- 2) tempo di laurea più breve e, a parità, il più giovane di età.

In caso di ulteriore parità si procederà per estrazione a sorte.

Tale incentivazione, mirata a premiare gli studenti meritevoli, che si sono laureati nel più breve tempo possibile prevede un premio di 800 € per laureato per al massimo 20 laureati, per un costo complessivo pari ad euro 16.000,00.

I provvedimenti attuativi degli interventi in argomento saranno adottati successivamente all'accertamento della disponibilità di bilancio.

CONTRIBUTO INCENTIVAZIONE MERITO - CON FONDI FINANZIAMENTO 5 PER MILLE

Anche per quest'anno accademico si prevede di assegnare un contributo pari all'importo di euro 200,00, finanziata con i fondi anno 2015 del contributo del 5 per mille destinato all'Università, agli studenti meritevoli, immatricolati e iscritti ai corsi di studio triennali e corsi di studio Magistrali a ciclo unico secondo le seguenti condizioni:

Importo	€ 200,00
Immatricolati	Voto di diploma 80 - 100/110
Iscritti al II anno	Almeno 60 cfu al 31.12.2017 *
Iscritti al III anno	Almeno 120 cfu al 31.12.2017 **

- * Si precisa che i CFU maturati al 31/12/2017 dagli iscritti al II anno, devono intendersi comunque pari al numero massimo di CFU previsti al primo anno del proprio corso di studi.
- **Si precisa che i CFU maturati al 31/12/2017 dagli iscritti al III anno, devono intendersi comunque pari al numero massimo di CFU previsti complessivamente al primo e secondo anno del proprio corso di studi.

Si precisa che ad oggi non sono ancora pervenuti all'Ateneo i fondi stanziati con il contributo del 5 per mille destinato all'Università per l'anno 2015, per cui non è possibile fare oggi una stima del numero di assegnatari. Per tale ragione i provvedimenti attuativi della misura in argomento saranno adottati successivamente all'accertamento della somma.

Tenuto conto della possibilità di non avere un numero sufficiente di beneficiari in una delle due categorie, sulla stima dei risultati ottenuti nei precedenti anni accademici, si propone di attribuire equamente il rimborso, fino alla concorrenza dei fondi, tra gli iscritti del I, II e III anno in corso dei Corsi di Studio di I livello e dei corsi di studio Magistrali a ciclo unico fino al III anno come già fatto negli anni accademici precedenti.

Restano esclusi dal beneficio gli studenti dei corsi di laurea specialistica nonché del IV e V anno dei corsi a ciclo unico, gli iscritti per conseguire un II titolo, quanti hanno presentato istanza di rivalutazione carriera universitaria pregressa, i trasferiti in entrata, quanti risultano aver effettuato un passaggio di corso. Si precisa che nel computo dei cfu rientrano solo quelli maturati a seguito di esami sostenuti mentre ne sono esclusi quelli conseguiti a seguito di convalide o dispense.

In riferimento alle modalità di erogazione, sarà redatta apposita una graduatoria per ciascuna categoria degli aventi diritto fino a concorrenza dell'importo destinato allo scopo, con preferenza del più giovane in caso di parità.

Se a seguito di scorrimento, non vi sono più beneficiari in una graduatoria, si potranno attribuire equamente le restanti borse di studio alle altre due graduatorie, con preferenza, in caso di numero dispari alla graduatoria degli iscritti al II anno, ed in caso di parità precede la minore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorte.

In caso di ulteriori residui questi saranno rendicontati con le spese che l'Ateneo sostiene per le attività part-time rivolte agli studenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che usufruiranno di borse di /studio o di altri benefici ad esclusione degli esoneri ex L. 232/2016 – ad esclusione del merito - che comportino l'esclusione anche parziale dal pagamento delle tasse ovvero il rimborso delle stesse.

Si informa infine che ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, la presente proposta sarà sottoposta al Consiglio degli Studenti per l'espressione del parere di competenza.

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.O.2, Azione A.O.2.2, Indicatore ON

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si chiede al consesso di approvare:

- · l'allegato Regolamento (all. F) di Ateneo sulla contribuzione studentesca e sua entrata in vigore dall'anno accademico 2017/2018;
- l'avvio immatricolazioni ed iscrizioni, dal 01 agosto 2017;
- il termine per trasferimenti in entrata, entro il 15 ottobre 2017;
- il termine per il trasferimento in uscita, entro il 31 ottobre;
- il termine passaggio interno da un corso di studi ad un altro, entro il 31 ottobre;
- il termine valutazione carriera pregressa, entro il 15.09.2017;
- il termine di immatricolazione ai corsi singoli, entro il 31 marzo 2017;
- il limite temporale del 31 marzo 2017 per la concessione delle deroghe ai sensi del vigente Regolamento Didattico;
- gli interventi volti a concedere a studenti meritevoli premi di laurea finanziati dall'ateneo, come meglio riportati in relazione, per un costo

- complessivo pari ad euro 53.500,00, i cui provvedimenti attuativi saranno adottati successivamente all'accertamento della disponibilità di bilancio;
- gli interventi volti a concedere a studenti meritevoli contributi di incentivazione per il merito a valere sui fondi 5perMille, come meglio riportati in relazione, i cui provvedimenti attuativi saranno adottati successivamente all'accertamento della relativa somma.
- Il Presidente invita i componenti dell'Ufficio della Segreteria Studenti ed in particolare il dott. Borgogni, dirigente della ripartizione, ad illustrare gli aspetti principali della nuova disciplina sulla contribuzione studentesca, sottolineando l'ottimo lavoro svolto per la produzione del documento in esame.
- Alle ore 17.10 si allontana dall'Aula Consiliare il **prof. Calza**.
- Il dott. Borgogni illustra le novità presenti nella relazione in esame ed invita il Consesso a verificarne i contenuti accedendo alla pagina internet di Ateneo dedicata, contenente un "simulatore tasse"; precisa che vengono abbandonate le classi di reddito e si utilizza di contro una funzione continua per il calcolo della contribuzione stessa e che si è inoltre provveduto ad operare: una rimodulazione delle aliquote, un incremento nel numero delle rate, esoneri per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo.
- Alle ore 17.15 si allontana dall'Aula Consiliare il **prof. Porzio**.
- Il dott. D'Angelo chiede se sia possibile prevedere agevolazioni nelle iscrizioni per i figli dei dipendenti, analogamente a quanto accade per altri Atenei.
- Il sig. Melandri, nel complimentarsi per il lavoro svolto, ritiene che il tetto massimo di contribuzione di duemila euro sia eccessivamente alto.

delibera n.10/26.06.2017

Il Senato Accademico,

- vista la relazione redatta a cura della Ripartizione Studenti Ufficio Segreteria Studenti sul punto iscritto al nr. 9) dell'O.d.G. avente ad oggetto:
 PROPOSTA NUOVA DISCIPLINA CONTRIBUZIONE STUDENTI A.A. 2017/2018
 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 252 E SEGUENTI LEGGE N.232/2016;
- vista la Legge n. 232/2017 e, in particolare, l'art. 1, commi 252-267;
- visto il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012;
- visto il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 e s.m.i.;
- vista la Legge n. 118 del 30 marzo 1971, art. 30;
- vista la Legge n. 400 del 23 agosto 1988;
- vista la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993;
- vista la Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 art. 3, comma 20;
- vista la Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
- visto il DPCM del 9 aprile 2001;
- visto il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
- visto il D.M. del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 7 novembre 2014;
- vista la Legge Regionale della Campania n. 1 del 27/01/2012;
- vista la L.R. Campania n. 16/2014;
- visto lo Statuto d'Ateneo;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo;
- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Direttore Generale, dott. Mauro Rocco;
- con voto unanime,

delibera

- a) di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di Ateneo sulla contribuzione studentesca e la sua entrata in vigore dall'anno accademico 2017/2018 (all. F);
- b) di esprimere parere favorevole in merito all'avvio delle immatricolazioni ed iscrizioni, dal 01 agosto 2017;
- c) di esprimere parere favorevole in merito al termine per trasferimenti in entrata, entro il 15 ottobre 2017;
- d) di esprimere parere favorevole in merito al termine per il trasferimento in uscita, entro il 31 ottobre 2017;
- e) di esprimere parere favorevole in merito al termine per il passaggio interno da un corso di studi ad un altro, entro il 31 ottobre 2017;
- f) di esprimere parere favorevole in merito al termine per la valutazione della carriera pregressa, entro il 15 settembre 2017
- g) di esprimere parere favorevole in merito al termine di immatricolazione ai corsi singoli, entro il 31 marzo 2018;
- h) di esprimere parere favorevole in merito al limite temporale del 31 marzo
 2018 per la concessione delle deroghe ai sensi del vigente Regolamento
 Didattico:
- i) di esprimere parere favorevole in merito agli interventi volti a concedere a studenti meritevoli premi di laurea finanziati dall'ateneo, come meglio riportati in relazione, per un costo complessivo pari ad euro 53.500,00, i cui provvedimenti attuativi saranno adottati successivamente all'accertamento della disponibilità di bilancio.
- 1) di esprimere parere favorevole in merito agli interventi volti a concedere a studenti meritevoli borse di studio per il merito a valere sui fondi 5perMille, come meglio riportati in relazione, i cui provvedimenti attuativi saranno adottati successivamente all'accertamento della relativa somma.

- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

OMISSIS

- Alle ore 17.35, null'altro essendo in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- Del che è verbale.